

Daniele Edigati

**Criminalità e confini statali:  
forme di cooperazione in Antico Regime  
attraverso l'esperienza della Repubblica di Lucca**

*Crime and state borders: forms of cooperation in Ancient Regime  
through the experience of the Republic of Lucca*

SOMMARIO: 1. L'asilo e la presunta assenza di cooperazione internazionale in Antico Regime - 2. Lucca: assicurazioni e politiche pacificatorie - 3. Il periodo del timore e del sospetto (metà '500-metà '600) - 4. Le politiche attive: dalla seconda metà del '600 al primo '700 - 4.1. Il punto di svolta: a) la limitazione delle assicurazioni - 4.2. b) L'interpretazione estensiva della convenzione e la battaglia sull'estradizione - 4.3. c) L'instaurazione di una prassi di collaborazione e di consegna reciproca dei criminali nei confronti degli altri stati - 5. Qualche spunto conclusivo.

ABSTRACT: The essay analyzes the problem of crime at the borders (and beyond the borders) in the Ancient Regime, with particular attention to the Republic of Lucca. Tracing the period between the late sixteenth century and the first half of the eighteenth century, we propose to highlight the gradual opening of the Republic of Lucca to forms of judicial cooperation, as the extradition of foreign criminals and the stipulation of treaties with neighboring states.

KEYWORDS: Extradition, Criminal Justice, International Treaties.

## 1. *L'asilo e la presunta assenza di cooperazione internazionale in Antico Regime*

Una riflessione su modalità e strumenti dispiegati per contrastare le forme della criminalità e, d'altra parte, sui comportamenti di questa per sottrarsi all'azione repressiva, non può a mio avviso non prender le mosse dalla considerazione della particolare condizione di debolezza dell'ordinamento che, in piena età moderna, era generata da una serie di concause fra loro connesse. La criminalità poté giovare in primo luogo di una «carezza strutturale degli apparati di giustizia»<sup>1</sup>, così come di una debolezza intrinseca della forza pubblica, ovunque inefficace per inadeguatezza numerica (in relazione al territorio da controllare) e mancanza di professionalizzazione e di centralizzazione<sup>2</sup>, ma fu favorita altrettanto da una vasta e frastagliata rete di immunità ed esenzioni congenite alla società di Antico Regime. La presenza di giurisdizioni indipendenti dall'autorità civile, come quelle religiose, il diritto d'asilo nei luoghi sacri<sup>3</sup>, il ricovero in territori dotati di ampie esenzioni rispetto alla giurisdizione statale, come porti franchi<sup>4</sup> e feudi<sup>5</sup>, erano solo alcune delle *chances* che gli ordinamenti giuridici offrivano a banditi o delinquenti comuni.

Vi era altresì un'ulteriore strategia che poteva rivelarsi efficace, ossia la fuga e il ripetuto sconfinamento in stati esteri. Di fronte a ciò, la risposta data dagli attuali ordinamenti, ossia quella della cooperazione internazionale, era tutt'affatto scontata in questi secoli, tanto che la dottrina ha a lungo sostenuto che l'istituto basilare di cui essa si sostanzia, ossia l'extradizione, non poteva esser

---

\* Abbreviazioni: ASLu per Archivio di stato di Lucca; ASFi per Archivio di stato di Firenze. Questo saggio è stato scritto nel 2019 e sarebbe dovuto comparire in una raccolta di atti di convegno. Si sottolinea che la bibliografia usata è aggiornata a quella data.

<sup>1</sup> L. Lacchè, *Latrocinium. Giustizia, scienza penale e repressione del banditismo in Antico Regime*, Milano 1988, p. 74.

<sup>2</sup> Son temi per i quali esiste una oramai nutrita bibliografia. Qui basti il rinvio a un'opera basilare di inquadramento del tema, ossia il volume L. Antonielli (cur.), *La polizia in Italia nell'età moderna*, Soveria Mannelli 2002, in cui in part. si vedano i saggi di G. Alessi, *La comparsa di una polizia «moderna»*, pp. 33-44 e L. Antonielli, *Gli uomini della polizia e l'arruolamento*, pp. 117-136.

<sup>3</sup> Con riguardo proprio all'interconnessione con l'extradizione, cfr. C. Latini, *Il privilegio dell'immunità. Diritto d'asilo e giurisdizione nell'ordine giuridico dell'età moderna*, Milano 2002, pp. 117 ss. Più di recente, Ead., *Alle origini del diritto di asilo. Una prospettiva storica*, Torino 2021.

<sup>4</sup> Sul caso livornese, sia permesso rinviare al mio *Aspetti giuridici delle franchigie di Livorno: l'immunità personale in criminalibus ed il problema dell'extradizione (secoli XVI-XVIII)*, in «Nuovi studi livornesi», XVII (2010), pp. 17-41.

<sup>5</sup> Cfr., fra gli ultimi lavori, S. Calonaci, *Lo spirito del dominio. Giustizia e giurisdizioni feudali nell'Italia moderna (secoli XVI-XVIII)*, Roma 2017, pp. 167 ss.

configurato. La riflessione dottrinale in chiave storica su questo punto è stata coltivata in particolare verso la fine del XIX secolo, vale a dire a seguito dell'unificazione nazionale e la conseguente necessità di costruire un diritto penale su nuovi fondamenti. Parte di dottrina giuridica ebbe allora a sottolineare come l'azione politica dei principi dinanzi a malviventi o rei di delitti in altro stato fosse stata ispirata a lungo da un principio, come quello dell'asilo, diametralmente opposto rispetto a quello della collaborazione mirata alla repressione del crimine.

E – certo – almeno in parte colgono nel segno quelle ricostruzioni che rimarkano come gli stati modularono le proprie politiche sulla base della volontà di potere, avvertendo solo la «propria individualità» e per questo le relazioni internazionali furono disorganiche e occasionali<sup>6</sup>. In questo senso, buona parte della dottrina giuridica ha concluso che, pur non essendo assente del tutto la pratica, mancò fino al Settecento maturo il vero spirito dell'extradizione e ciò che poteva somigliargli ebbe una connotazione schiettamente politica e giammai prettamente giuridica<sup>7</sup>. L'esempio più lampante di queste affermazioni è quello offerto dalle pagine di un criminalista assai celebre, Giulio Claro, per il quale «de generali consuetudine» non esisteva alcuna regola di *remissio* dei criminali fra gli stati e se «de facto quandoque» ciò si verificava per i delitti atroci, egli scriveva che «stante consuetudine ipse debeant esse securi»<sup>8</sup>. Conclusione alla quale ineluttabilmente è giunto chi ha ritenuto che l'extradizione non avesse il proprio fondamento nelle convenzioni, bensì nella «natura ed essenza della umanità, delle nazioni, dello stato, della sovranità»<sup>9</sup>.

Sul solo piano teorico, l'affermazione delle concezioni giusnaturalistiche, a partire da Grozio (ma con importanti precursori quali Alberico Gentili e Jean

<sup>6</sup> A. Maresca, *Profili storici delle istituzioni diplomatiche*, Milano 1994, spec. p. 142.

<sup>7</sup> Cfr. sopr. P. Lanza, *Extradizione*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, V, p. III, Milano 1911, p. 476. Meno netta è la posizione di F. Hélie, *Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle*, Bruxelles 1863, I, p. 377 che pur dicendo che un istituto vero e proprio non si consolidò fino alla fine del XVIII secolo, valorizzò comunque la precedente stipula e diffusione di trattati di carattere generale fra i grandi stati europei e una prassi di reciprocità insinuata anche fra gli altri stati. Nello stesso senso anche C. Pascale, *La estradizione dei delinquenti con la raccolta dei trattati vigenti tra l'Italia e gli altri stati*, Napoli 1880, p. 30.

<sup>8</sup> G. Claro, *Liber quintus receptarum sententiarum integer*, in Id., *Opera, quae quidem hactenus excitaverunt omnia*, Lugduni 1579, § fin., q. 38, n. 21, p. 285, che poi aggiungeva (come già sottolineato da E. Basaglia, *Il banditismo nei rapporti di Venezia con gli stati confinanti*, in G. Ortalli (cur.), *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime*, Roma 1986, p. 426) che l'extradizione si faceva *ad libitum* e non certo in virtù delle convenzioni.

<sup>9</sup> Idea sostenuta tra gli altri da Grozio e Vattel (C. Pascale, *La estradizione dei delinquenti*, cit., p. 52), ma cfr. anche B. Sciscio, *Diritto di estradizione posto in armonia coi principii del nuovo diritto pubblico esterno europeo*, Pisa 1865, p. 19.

Bodin), avrebbe determinato un cambio di rotta, sancendo per un verso la rilevanza universale di certi delitti, per l'altro l'esistenza di un obbligo degli stati, avente la propria fonte nel diritto naturale, di «aut dedere aut punire»<sup>10</sup>, ossia di punire il colpevole oppure di rimmetterlo a chi ne domandava la consegna. Su questo fondamento, Grozio avrebbe quindi delineato una forma di responsabilità in capo agli stati che avessero tollerato atti illeciti commessi al di fuori dei propri confini (*patientia*) oppure addirittura protetto i responsabili (*receptus*). Questo obbligo, che è tuttora visto come unica legittima giustificazione dell'extradizione, non si giustifica sull'assunto per cui la cooperazione corrisponde al comune interesse degli stati, quanto sulla necessità di tutelare le prerogative dello stato straniero offeso<sup>11</sup>.

Ora, è indubbio che in questi specifici termini si faccia fatica a parlare di estradizione addirittura nel tardo '700, malgrado la fioritura di convenzioni e la comparsa dello stesso termine in opere giuridiche<sup>12</sup>. Obiettivo di queste pagine è quello di problematizzare un quadro che sembra fin troppo lineare e che invece appare ben più frastagliato. Non è certo nostra intenzione di ridimensionare o sottovalutare l'importanza e il radicamento del suddetto principio dell'asilo o di meccanismi come salvacondotti, promesse d'impunità o pure dell'accoglienza di banditi forestieri nell'età moderna, che anzi a breve rivedremo da vicino nelle loro dinamiche. Ciò premesso, non si possono tacere altri elementi da soppesare attentamente, sia dal punto di vista del potere pubblico sia da quello di chi voleva sottrarsi all'azione repressiva.

Da un lato, occorre intanto evidenziare come nella fase di costruzione degli stati territoriali e quindi specialmente nel corso della prima metà del XVI secolo vi fu una reale tensione a sviluppare anche la via dell'accordo bilaterale per estirpare una delinquenza sempre meno tollerata da sovrani che intendevano fare della sicurezza dei sudditi un vero e proprio manifesto di cambiamento. Già Giorgio Spini segnalò che Cosimo I, poco dopo l'ascesa al trono ducale, imbastì una politica diretta a raggiungere accordi di reciproca consegna dei criminali

<sup>10</sup> A. Caligiuri, *L'obbligo aut dedere aut iudicare nel diritto internazionale*, Milano 2012, pp. 3-5. La formulazione originaria del principio, risalente a Grozio, è «aut dedere aut punire»: cfr., anche per la differente accezione attuale, M. Cherif Bassiouni-E.M. Wise, *Aut dedere aut iudicare: the duty to extradite or prosecute in international law*, Dordrecht-Boston-London 1995, pp. 4-5.

<sup>11</sup> M. Cherif Bassiouni, *Le modalità di cooperazione internazionale in materia penale: il "sistema di esecuzione indiretta" e i regimi di "cooperazione inter-statale in materia penale"*, in Id. (cur.), *La cooperazione internazionale per la prevenzione e la repressione della criminalità organizzata e del terrorismo*, Milano 2005, pp. 35ss.

<sup>12</sup> Nelle fonti toscane dell'età lorenese si usa già il termine *extradition*. In precedenza, nella dottrina criminalistica vengono impiegati *remissio* o *exhibitio delinquentium*. Proprio sul concetto di *remissio* nella dottrina di diritto comune vedi ora C. Latini, *Alle origini del diritto di asilo*, cit., spec. pp. 43-44.

con tutti gli stati limitrofi<sup>13</sup>, mentre Enrico Basaglia e dopo di lui Peter Laven hanno studiato svariate convenzioni stipulate dalla Repubblica di Venezia nella seconda metà del '500<sup>14</sup>.

Furono molti i fattori che impedirono una efficace lotta al crimine, almeno nell'immediato, oltre a ciò che abbiamo sopra ricordato. A rendere poco naturale la consegna del reo contribuiva per esempio il fatto che la giustizia fosse informata al principio della territorialità del diritto di punire, derogabile solo con atto grazioso del titolare della massima *iurisdictio*<sup>15</sup>. La fuga in altri stati si alimentava poi dell'evanescenza dei confini, oggetto di accese e annose dispute in punta di diritto fra i sovrani<sup>16</sup>, ma anche di scaramucce e di piccoli o gravi episodi di scontri armati, spesso associati a faide fra gruppi sociali e comunità, che non facevano che accrescere la conflittualità e la diffidenza reciproca, in presenza delle quali i rapporti internazionali non solo non si istituzionalizzarono, ma non raggiunsero comunque per molto tempo un grado di fiducia necessaria per poter sentire quello della criminalità come un male comune contro cui combinare i propri sforzi.

Nel contesto della penisola italiana pesava un altro elemento, finora poco considerato. È vero che in età moderna, con l'affievolirsi dell'afflato universalistico e parimenti del dominio imperiale, le relazioni fra stati non furono più dominate dall'idea di subordinazione, alla quale si sostituì quella di coordinazione<sup>17</sup> in un sistema caratterizzato dal principio di equilibrio<sup>18</sup>, ma in Italia la presenza di potenze straniere e l'elevata frammentazione in molte formazioni

---

<sup>13</sup> G. Spini, *Cosimo I e l'indipendenza del principato mediceo*, Firenze 1980, p. 140.

<sup>14</sup> E. Basaglia, *Il banditismo nei rapporti di Venezia*, cit., pp. 423-440; P. Laven, *Banditry and lawlessness on the Venetian Terraferma in the later Cinquecento*, in T. Dean and K.J.P. Lowe (edited by), *Crime, society and the law in Renaissance Italy*, Cambridge 1994, spec. pp. 232 ss.

<sup>15</sup> P. Fiore, *Trattato di diritto internazionale pubblico*, Torino 1887, I, p. 275. N. Rodolico, *Saggi di storia medievale e moderna*, Firenze 1963, p. 182.

<sup>16</sup> Il tema dei confini è stato riscoperto dalla storiografia più recente: cfr. per es. A. Pastore (cur.), *Confini e frontiere nell'età moderna. Un confronto fra discipline*, Milano 2007; M. Ambrosoli – F. Bianco (curr.), *Comunità e questioni di confini in Italia settentrionale (XVI-XIX sec.)*, Milano 2007; A. Stopani, *La production des frontières: état et communautés en Toscane (XVI-XVIII siècles)*, Roma 2008; E. Fasano Guarini - P. Volpini (curr.), *Frontiere di terra, frontiere di mare: la Toscana moderna nello spazio mediterraneo*, Milano 2008; W. Panciera (cur.), *Questioni di confine e terre di frontiera in area veneta: secoli XVI-XVIII*, Milano 2009. In ambito prettamente storico-giuridico: P. Marchetti, *De iure finium. Diritto e confini tra tardo Medioevo ed età moderna*, Milano 2001.

<sup>17</sup> A. Maresca, *Profili storici*, cit., p. 133.

<sup>18</sup> M. Bazzoli (cur.), *L'equilibrio di potenza nell'età moderna: dal Cinquecento al Congresso di Vienna*, Milano 1998.

statali di differenti dimensioni territoriali<sup>19</sup> e di diverso spessore sul piano economico e militare determinarono un tessuto di rapporti reciproci poco lineare. Si generò una sorta di «sindrome di inferiorità», che rese difficoltoso lo sviluppo di un diritto bilaterale basato su accordi e che si riprodusse in scala: come, insomma, l'entità statale di carattere regionale manifestava perplessità nello stabilire convenzioni o nel venire incontro alle istanze di cooperazione avanzate da monarchie più autorevoli e potenti, allo stesso modo accadeva, a un livello inferiore, fra i più piccoli principati e repubbliche nei confronti di quelli di porzioni regionali.

In questa sede, proveremo a testare lo sviluppo di forme di cooperazione proprio attraverso l'ottica di uno degli stati minori e uno dei più prudenti e timorosi della penisola<sup>20</sup>, la Repubblica di Lucca, che ebbe fama di incentivare l'accoglienza di fuggitivi di altri paesi e al contrario di nutrire molte perplessità nel concludere trattati, specie con il vicino più ingombrante, vale a dire il Granduca di Toscana, verso il quale fin dal periodo di Cosimo I<sup>21</sup> si era sviluppato un forte sospetto. Lo studio della realtà lucchese, favorito dalla tenuta istituzionale, ordinatissima e integrale, della documentazione archivistica<sup>22</sup>, può dimostrare senz'altro il fenomeno appena illustrato, ma a mio avviso, proprio per l'angolo prospettico così prevenuto, è una stupefacente controprova di una tangibile maturazione degli ordinamenti nella direzione di una cooperazione per la punizione dei delitti.

In ultima analisi, un altro aspetto interessante è connesso al carattere di ordinamento repubblicano: in un principato, come il Granducato di Toscana – dove la trattazione di simili affari, in quanto aventi chiara coloritura politica, era riservata ai sovrani e ai loro segretari –, è solo con le riforme dell'assolutismo illuminato che troviamo una protocollazione di affari di estradizione, affidati a un preciso e specifico dipartimento, quello degli esteri<sup>23</sup>, mentre in precedenza

<sup>19</sup> Nelle dimensioni dello stato vide un punto dirimente la teoria politica di Guicciardini (G. Galasso, "Piccolo stato" e storiografia italiana dal Rinascimento al Risorgimento, in L. Barletta, F. Cardini e G. Galasso (curr.), *Il piccolo stato. Politica storia diplomazia. Atti del convegno di studi, San Marino, Antico Monastero di Santa Chiara, 11-13 ottobre 2001*, San Marino 2003, p. 132).

<sup>20</sup> Sul punto si vedano i numerosi saggi di R. Sabbatini, tra cui ricordo qui in part. *Lucca, la Repubblica prudente*, in E. Fasano Guarini, R. Sabbatini, M. Natalizi (curr.), *Repubblicanesimo e repubbliche nell'Europa di antico regime*, Milano 2007, pp. 253-286, ma anche *La diplomazia come strumento di autoconservazione: considerazioni sulla politica estera della Repubblica di Lucca*, in R. Sabbatini - P. Volpini (curr.), *Sulla diplomazia in età moderna. Politica, economia, religione*, Milano 2011, pp. 101-123.

<sup>21</sup> Sul punto rinvio al classico M. Berengo, *Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento*, Torino 1965, pp. 228 ss.

<sup>22</sup> Che consente un sondaggio di lungo corso, per quanto necessariamente selezionato.

<sup>23</sup> La cui organizzazione risale all'ascesa al trono di Pietro Leopoldo.

la documentazione è dispersa nel mezzo dei loro carteggi. Nel caso lucchese – e forse stesse considerazioni valgono per le altre repubbliche<sup>24</sup> – è molto più agevole seguire le fasi di discussione e risoluzione delle pratiche attinenti alla cooperazione e dunque avere contezza della maturazione di prassi decisionali e della diffusione di nuove sensibilità. Infatti, la materia dei confini e dei rapporti con gli stati limitrofi rientrò, almeno fino al primo Settecento, nella competenza dell'Offizio sopra le differenze, creato nella prima metà del Cinquecento<sup>25</sup> e che, come gli altri tradizionali magistrati composti di cittadini, non aveva autonoma potestà decisionale. Dopo aver istruito la questione, l'Offizio non era in grado di deliberare, ma doveva trasmettere il proprio parere al Consiglio generale, una sorta di parlamento della Repubblica, al quale spettava la determinazione finale.

## 2. Lucca: assicurazioni e politiche pacificatorie

La piccola Repubblica di Lucca, al di là della sua capitale e del porto di Viareggio, si estendeva in territori aspri e insicuri, come la Garfagnana, soggetti a un cronico problema demografico. Ed è questa la causa, unita alla pestilenza del 1630, a cui Salvatore Bongi, nel suo celebre inventario dell'archivio di stato di Lucca<sup>26</sup>, ricollegò la politica di accoglienza della Repubblica verso stranieri, finanche banditi o comunque fuggitivi per motivi di giustizia. Si può aggiungere che pure altre finalità spingevano ad attribuire impunità a soggetti di questo genere, come per esempio l'opportunità di reclutarli per impinguare le modeste forze armate della Repubblica, specie in momenti di crisi, come quelli delle guerre che proprio in Garfagnana ebbero luogo con gli estensi<sup>27</sup>.

Del resto, l'attrazione di forestieri, ancorché rei di delitti, non deve esser vista come una peculiarità lucchese, dal momento che all'occorrenza tutti i sovrani si

---

<sup>24</sup> Genova ad es. istituì prima dei commissari contro i banditi e poi nel 1651 una Giunta contro i banditi (O. Raggio, *Faide e parentele: lo stato genovese visto dalla Fontanabuona*, Torino 1990, pp. 7, 27; P. Calcagno, «Per la pubblica quiete». *Corpi armati e ordine pubblico nel dominio della Repubblica di Genova (secoli XVI-XVIII)*, in «Società e storia», 33/129 (2010), pp. 453-487).

<sup>25</sup> R. Sabbatini, *L'occhio dell'ambasciatore. L'Europa delle guerre di successione nell'autobiografia dell'inviato lucchese a Vienna*, Milano 2006, pp. 111 ss; Id., *La diplomazia come strumento di conservazione*, in *Sulla diplomazia in età moderna*, cit., p. 110; M. Giuli, *Il governo di ogni giorno. Lucca, XVII-XVIII secolo*, Roma 2013, pp. 452 ss.

<sup>26</sup> *Inventario del R. Archivio di stato in Lucca*, Lucca 1872, I, p. 190, ma analoghe considerazioni anche in Id., *Storia di Lucrezia Buonvisi lucchese raccontata sui documenti*, Lucca 1864, pp. 160-161.

<sup>27</sup> Sempre in archivio di stato a Lucca esistono ruoli di banditi a cui venne concesso un salvacondotto dietro la promessa di accorrere alle armi in difesa della Repubblica negli anni 1613-1615: cfr. sempre S. Bongi, *Inventario del R. Archivio di stato in Lucca*, cit., I, p. 271, che ne ha contati ben 591.

avvalevano di soluzioni analoghe: basti pensare al celebre episodio dei privilegi concessi da Cosimo I a ebrei e mercanti di altre nazionalità per l'insediamento di Livorno o alle facilitazioni – quasi un invito – di Ferdinando II nel 1638 ai banditi di altri stati nel contesto degli sforzi per ripopolare la Maremma o infine a eguali operazioni attuate nella Roma pontificia<sup>28</sup>.

Gli Anziani a Lucca accordavano una sorta di salvacondotto<sup>29</sup>, di norma temporalmente limitato, che permetteva ai beneficiari di poter vivere liberamente nello stato lucchese e li metteva al riparo da eventuali istanze di remissione da parte del loro sovrano.

Il fenomeno è documentato da tre fittissimi registri di assicurazioni rilasciate fra il 1653 e il 1796<sup>30</sup>, che finora non pare abbiano attirato l'attenzione degli studiosi. È del tutto plausibile che le assicurazioni fossero conosciute ben prima della metà del XVII secolo, anche se non esiste una documentazione unitaria e completa come quella anzidetta. Questa pratica dovrebbe esser esplorata più da vicino e penetrata nelle sue finalità e funzioni, ma ciò richiederebbe un esame più analitico, cosa che in questa sede non è possibile fare e ci porterebbe troppo lontano dai nostri obiettivi. Ci fermeremo qui ad alcune annotazioni introduttive e giovevoli nell'economia di queste pagine. In primo luogo, una rapida consultazione dei registri degli Anziani rende inopinabile affermare che l'assicurazione ebbe proporzioni consistenti e si dispiegò in relazione a una platea di persone ben più vasta rispetto alla categoria 'bandito' e su un lungo periodo che termina solo con la fine della Repubblica aristocratica.

Il primo punto è assai rimarchevole e affiora in tutta trasparenza dalle suppliche inoltrate alla Repubblica. Non si tratta infatti di garanzie di impunità concesse come forma di premio a quanti avessero ucciso altri banditi, casi che evidentemente seguivano un altro *iter* e un altro corso. Gli interessati alle assicurazioni provenivano soprattutto dal Granducato, ma in buona percentuale anche dai principati di Modena e Massa e non erano solo soggetti sulla cui testa pendeva una condanna al bando; anzi, più avanti si va negli anni e meno si trovano situazioni di questo genere. Sovente, non erano neppure persone formalmente giudicate colpevoli, ma solo evase dopo lunghe carcerazioni<sup>31</sup> o inquisite in attesa di giudizio. Nei loro racconti traspare il timore e la sfiducia

---

<sup>28</sup> G. Salvioli, *Storia del diritto italiano*, Torino 1921, p. 725 (il riferimento per il Granducato è a L. Cantini, *Legislazione toscana raccolta e illustrata*, Firenze 1800-1808 [ora anche in ed. digitale a cura di M. Montorzi, Pisa 2006], XVI, pp. 279-280).

<sup>29</sup> Su questi strumenti, spesso anche denominati sicurtà, cfr. L. Lacchè, *Latrocinium*, cit., pp. 75-76.

<sup>30</sup> Cfr. ASLu, *Anziani al tempo della libertà*, 707-709.

<sup>31</sup> Così per es. Domenico Testa di Napoli, che dichiarava d'esser stato detenuto già da più di otto anni in attesa di sentenza (ASLu, *Anziani al tempo della libertà*, 709).



verso la giustizia nei paesi di provenienza e che li hanno mossi alla fuga; sono senza dubbio fonti tendenziose e piene di retorica a tutto pro dei supplici e a cui non si può dare pieno credito<sup>32</sup>, che riferiscono svariati fatti per i quali gli oratori erano ricercati. I più frequenti sono casi di lesioni od omicidi a seguito di provocazioni o scontri, ma non mancano furti, stupri o uomini che si volevano sottrarre al matrimonio cui erano tenuti proprio a seguito di uno stupro da essi commesso. Nel tardo Settecento le assicurazioni si assottigliano in numero e per lo più sono chieste da soggetti gravati di debiti<sup>33</sup>, segno di come gli spazi di impunità siano oramai circoscritti. E in effetti questi sviluppi non si potrebbero cogliere se non in stretta connessione con l'altra faccia della medaglia, ossia l'impegno della Repubblica sul fronte dei rapporti internazionali, che condizionò assai la pratica e le modalità della concessione.

Tornando ora alla prospettiva interstatale, i maggiori grattacapi per la Repubblica venivano dalla Garfagnana, regione che oltre alla aspra conformazione geografica, si presentava nel corso del XVII secolo politicamente molto frammentata, pullulante di banditi<sup>34</sup> e ancora teatro di operazioni militari e mutamenti politici. Essa era infatti divisa fra il Granducato di Toscana, il ducato degli Este e la stessa Repubblica e proprio con gli Este vi furono costanti tensioni fra seconda metà del '500 e inizi del '600<sup>35</sup>. Tali conflitti finirono per aumentare il numero di banditi, molti dei quali erano tali per il mero fatto di aver violato i confini, cosa tutt'altro che insolita, dal momento che quelle lucchesi erano *enclaves* in territorio estense. Questo problema fu affrontato in modo bilaterale, non già con la consegna dei banditi, bensì fin dal 1570 attraverso i mezzi della giustizia negoziata<sup>36</sup>, segnatamente con l'adozione di reciproche tregue o

---

<sup>32</sup> Per quanto la Repubblica lo facesse, accordando il salvacondotto sulla esclusiva base di quanto in esse esposto.

<sup>33</sup> Così per es. il romano Antonio Pacifici nel 1776 o due fratelli Antonio e Francesco di Bagnara in Calabria nel 1780 (ivi).

<sup>34</sup> M. Berengo, *Nobili e mercanti*, cit., pp. 346 ss.

<sup>35</sup> M. Brogi, *Lo Stato di Modena e la Repubblica di Lucca*, in A. Spaggiari - G. Trenti (curr.), *Lo Stato di Modena. Una capitale, una dinastia, una civiltà nella storia dell'Europa. Atti del convegno, Modena, 25-28 marzo 1998*, Roma 2001, II, pp. 1211 ss; R. Martinelli, *La Vicaria di Minucciano*, in *Terre di confine: la cartografia della Val di Serchio tra dominio lucchese ed estense nei sec. XVI-XVIII, Lucca, Villa Bottini, 7 dicembre 1987-10 gennaio 1998*, Firenze-Lucca 1987, pp. 134-137 ed Ead., *La Vicaria di Castiglione*, ivi, pp. 73 ss; O. Raffo Maggini, *Il tentato recupero della Garfagnana da parte della Repubblica di Lucca, durante il governo di Cesare d'Este (1601-1618)*, in *La Garfagnana da Modena capitale (1598) all'arrivo di Napoleone (1796). Atti del convegno tenuto a Castelnuovo Garfagnana, Rocca ariostea, 8-9 settembre 2001*, Modena 2002, pp. 25 ss.

<sup>36</sup> Uso l'espressione, oramai divenuta celebre, di M. Sbriccoli, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale*, in M. Bellabarba,

sospensioni dell'esecuzione dei bandi. Le fonti trasmettono l'immagine di accese inimicizie fra gruppi e famiglie di piccoli paesi limitrofi dei due stati, che le autorità preferivano lenire con gli strumenti della pacificazione sociale, piuttosto che attizzare con la repressione. Questi accordi erano discussi fra i commissari lucchesi, specie quello di Castiglione, e il governatore di Castelnuovo per conto del duca di Ferrara. Erano sospensioni, di durata limitata, che tuttavia venivano prorogate per periodi abbastanza lunghi, come avvenne reiteratamente dal 1570 al 1582<sup>37</sup>, ma sempre in condizioni di precarietà, come mostrato proprio dalla crisi del 1582, quando i giurisdicenti estensi lamentarono un assalto commesso da lucchesi con tanto di assassinio sulla strada di Trassilico, che il commissario di Galliciano non aveva represso<sup>38</sup>.

Ancora in pieno '600 risultava un alto numero di banditi di entrambi gli stati e un forte imbarazzo per le popolazioni e i lucchesi ne facevano le spese ancor più che i modenesi, essendo catturati non appena superavano il confine. Nel 1635 si interpose come mediatore il cappuccino Giovanni Albinelli da Sestola, confessore del duca Alfonso, religioso molto stimato<sup>39</sup> e impegnato anche nella diplomazia estense<sup>40</sup>. Egli fu contattato non solo da sudditi estensi, bensì pure da molti lucchesi e caldeggiò addirittura la remissione vicendevole dei banditi<sup>41</sup>. Il frate – scriveva l'Offizio sopra le differenze al Consiglio generale – si proponeva una «cosa molto considerabile; come è la riconciliazione vicendevole delli animi di quei confinanti; dalla quale verrebbe a' togliersi ogni adito a' novità, et a' romori in quelle parti, che continuando i disgusti, et le amaritudine di quei popoli, potrebbero succedere», ma non considerava gli aspetti politici, ossia l'ineguaglianza delle condizioni dei banditi lucchesi e modenesi. Ad avviso dell'Offizio, infatti, i propri sudditi erano banditi «innocentemente, et senza alcun

---

G. Schwerhoff, A. Zorzi (curr.), *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, Bologna 2001, pp. 345-364.

<sup>37</sup> ASLu, *Offizio sopra le differenze*, 9, parte I, cc. 18v-19r, 20v e ss.

<sup>38</sup> Ivi, cc. 26r-28r.

<sup>39</sup> Su di lui, cfr. almeno: C. Cagnoni, *Spiritualità, santità e devozioni*, in G. Pozzi - P. Prodi (curr.), *I cappuccini in Emilia Romagna. Storia di una presenza*, Bologna 2002, pp. 155-156; S. Giombi, *Predicazione e missioni popolari*, ivi, pp. 476-478; R. Lecchini, *Alfonso III, duca di Modena e Reggio: P. Giambattista d'Este cappuccino*, Modena 1979.

<sup>40</sup> B. Vadakkekare, *Le missioni estere dei cappuccini emiliani e romagnoli*, in *I cappuccini in Emilia Romagna*, cit., p. 626.

<sup>41</sup> ASLu, *Offizio sopra le differenze*, 34, c. 509, lett. n. 146 del commissario di Castiglione all'Offizio del 19 dicembre 1635.

titolo di giustizia»<sup>42</sup>, al contrario dei modenesi<sup>43</sup>. L'insistenza del cappuccino fece venir meno pian piano le riserve lucchesi sulla trattativa, ma una commissione di sei cittadini incaricata di rivalutare l'affare toccò il nervo scoperto, sottolineando che, se un accordo avrebbe giovato alla «publica quiete», in ogni modo non si sarebbe potuto sperare «rilevante effetto, quando nell'istesso tempo non si procurasse di togliere il fondamento delle discordie con lo aggiustamento de i termini, et confini della Vicaria di Castiglione»<sup>44</sup>. La stessa deputazione di patrizi lucchesi riteneva comunque che la remissione dovesse riguardare esclusivamente i banditi per atti possessori in terre disputate o per insulti sempre legati a questioni di confine e dunque non per i delitti comuni. Dopo una lunga discussione con l'elezione di numerose commissioni per studiare il problema, si giunse infine ad approvare la remissione, estesa poi anche ai delitti comuni, con la condizione dell'ottenimento della pace con l'offeso e la riserva di escludere alcuni casi *ad libitum* dei due stati<sup>45</sup>, anche se poi questa riserva fu stralciata nella versione finale, pubblicata solo nel giugno del 1637 con tenore onnicomprensivo<sup>46</sup>.

Remissioni di questo genere non furono eventi isolati: viste le premesse che abbiamo posto, era scontato che periodicamente i medesimi problemi si ripropoessero. Meno di quindici anni dopo, infatti, l'Offizio sopra le differenze rilasciava un nuovo parere favorevole a una remissione reciproca dei banditi fra la Repubblica e il ducato estense<sup>47</sup>.

### 3. *Il periodo del timore e del sospetto (metà '500-metà '600)*

Nel corso del tempo maturò la consapevolezza dell'esigenza di politiche attive di repressione, che non devono esser considerate come alternative rispetto a quelle pacificatorie, poiché spesso furono attuate contemporaneamente. Come si è detto poc'anzi, altri stati avevano già nel corso del XVI secolo

<sup>42</sup> Ivi, c. 523v, relazione del 23 dicembre 1635.

<sup>43</sup> Modena era anche accusata di un regime processuale vessatorio nei confronti dei lucchesi, sia nell'addossare pesanti spese processuali su di essi, sia a causa dell'uso di citazioni senza nominativi di persona (con la sigla «N.N.»), riservandosi così un ampio arbitrio nella loro successiva indicazione, il tutto senza rispetto delle norme della dottrina di diritto comune su un atto che si faceva sempre più delicato e formale fra XVII e XVIII secolo (D. Edigati, *Gli occhi del Granduca. Tecniche inquisitorie e arbitrio giudiziale tra stylus curiae e ius commune nella Toscana secentesca*, Pisa 2009, pp. 325 ss).

<sup>44</sup> ASLu, *Offizio sopra le differenze*, 35, c. 130v, relazione del 14 giugno 1636.

<sup>45</sup> Ivi, cc. 202r-204r.

<sup>46</sup> ASLu, *Offizio sopra le differenze*, 36, cc. 93v-96r (per la pubblicazione, cfr. c. 123r-v).

<sup>47</sup> ASLu, *Offizio sopra le differenze*, 48, I parte, cc. 64v e ss, parere del 4 luglio 1651.

arrangiato alcuni accordi per la consegna dei delinquenti, ma la Repubblica si era mostrata molto restia non solo a ratificare convenzioni di questo genere, bensì anche ad accettare forme più rudimentali e occasionali di cooperazione. Mi riferisco per esempio a una sorta di ‘battuta’ – «caccia» nelle fonti – di polizia concertata da due stati, di modo da poter impedire ogni via di fuga ai gruppi di malviventi. Queste proposte non passavano per il tramite di canali diplomatici, ma venivano avanzate direttamente dal giurisdicente al proprio omologo frontaliere: non era dunque apparentemente neppure implicato il governo centrale, che tuttavia dava impulso o comunque ratificava l’intento manifestato in sede periferica. Da parte delle autorità estensi che da quelle toscane, fra 1582 e 1587, vennero invano prospettati a Lucca «concerti» piuttosto nebulosi nei dettagli per la repressione dei banditi sui confini<sup>48</sup>.

A leggere i carteggi dell’Offizio con i commissari di provincia si comprende subito il reale motivo della diffidenza dei lucchesi, che risiedeva in sostanza nella sproporzione fra la potenza dei due stati. Nell’aprile del 1588, per esempio, l’Offizio, rispondendo al commissario di Castiglione, si lasciava trasportare nell’insinuazione di molti sospetti verso gli estensi: occorreva anzitutto stilare una lista di quanti erano oggetto della caccia, altrimenti sarebbero stati catturati anche altri; dovevano perseguirsi i soli condannati e non anche i sospetti, come volevano i ministri del duca; si temeva ragionevolmente che i lucchesi presi dai ferraresi sarebbero stati «immediate giustitiati senza formarli altro processo (...) il che non è pericolo, che avvenga dalla parte nostra»<sup>49</sup>; si poteva persino dubitare che il governatore facesse avvisare in anticipo i suoi sudditi al fine di farli fuggire in tempo, giacché mentre i lucchesi osservavano «le conventioni», il governatore estense faceva «come li piace».

In alcune di queste affermazioni si insinuava quel *refrain* polemico che i lucchesi sviluppavano verso i regimi monarchici, intendendo rimarcare come la Repubblica, a differenza di questi ultimi, agisse secondo diritto e non secondo la forza e l’arbitrio. Non diversamente, del resto, si esprimeva l’Offizio, su

---

<sup>48</sup> «il sig. Governatore vorrebbe, che per vicinar’bene, et che la giustizia havesse il suo luogo contra simili delinquenti, esser’unito, che quando sono su li suoi tenute, et giurisdizioni per farli perseguitare, et salvandosi su la giurisditione di quà, et delle SS.VV. non si lassassero posare, et si perseguitassero, et pigliandosi o’ di quà, o’ di là, ogni homo che li piglia, et in sù l territorio di chi sono presi li castighi secondo li delitti loro» (ASLu, *Offizio sopra le differenze*, 9, c. 25r-v, 27 luglio 1582).

<sup>49</sup> ASLu, *Offizio sopra le differenze*, 11, anno 1588, c. 60r-v, lettera del 11 aprile 1588.

mandato del Consiglio generale, in una sua all'invitato straordinario<sup>50</sup> a Firenze in quegli stessi mesi<sup>51</sup>.

Nella prima metà del '600 una serie di accordi, in genere denominati «capitolazioni», furono raggiunti da molti quasi contemporaneamente da molti stati della penisola e questo finì col mettere alle strette anche la Repubblica. Mentre la suddetta caccia era un'operazione episodica e fine a se stessa, queste nuove convenzioni miravano a istituzionalizzare una forma di tolleranza verso lo sconfinamento delle forze di polizia di uno stato nell'altro limitrofo allo scopo di inseguire e arrestare i malviventi. Nell'ottobre del 1637 dall'auditor fiscale e dal segretario di stato del Granduca Andrea Cioli arrivavano pressioni per una capitolazione analoga a quella già sottoscritta dalla Toscana con il duca di Modena e che in quegli stessi mesi veniva raggiunta altresì con i cardinali legati di Bologna e di Romagna<sup>52</sup>. Per il vero, il Granducato aveva già sperimentato un accordo con il cardinale Orsini, legato di Romagna, fin dal novembre del 1621, sotto il governo delle reggenti Cristina di Lorena e Maria Maddalena d'Austria<sup>53</sup>.

Non erano novità assolute, poiché a ben vedere la convenzione del 1621 era scritta sulla falsariga di altre stipulate nella seconda metà del '500, per esempio a quella del 1558 fra Venezia e Ferrara. Ma non v'è dubbio che in questi due decenni intese di siffatta natura si diffusero anche fra ordinamenti minori e un po' ovunque, come dimostra ad esempio quella fra i ducati di Mantova e di Modena risalente al 20 settembre 1632<sup>54</sup>. I principali fulcri di questi accordi sono due. Il primo è facoltà di oltrepassare il confine per alcune miglia (si va da tre a cinque) per la forza pubblica di uno stato impegnata a catturare banditi o malviventi. Qui si deve notare che non ricorre mai una specificazione generica, né tanto meno analitica dei reati per i quali si autorizzavano i birri a sconfinare: che non fossero solo banditi (ossia condannati al bando) lo si deduce dal fatto che nei proemi la loro menzione era accompagnata a una più ampia di «huomini facinosi» oppure di «gente di mal'affare». In questo senso, in alcune capitolazioni era chiarito senza mezzi termini che potevano esser catturati tutti i condannati dello stato vicino, pur restando impregiudicato il diritto del principe di assicurarli.

---

<sup>50</sup> La Repubblica aveva un inviato straordinario e non un ambasciatore a Firenze: cfr. M. Giuli, *Al servizio della Repubblica. Un approccio prosopografico alla politica estera lucchese*, in *Sulla diplomazia*, cit., p. 141 e anche R. Sabbatini, *L'occhio dell'ambasciatore*, cit., pp. 81-82.

<sup>51</sup> ASLu, *Offizio sopra le differenze*, 11, anno 1588, c. 74r, 22 luglio 1588: «et però tal conventione solo s'osserveria dalla parte nostra».

<sup>52</sup> Cfr. il testo di queste convenzioni in ASFi, *Miscellanea repubblicana*, 116, cc. 2v-3r.

<sup>53</sup> Ivi, cc. non num. iniziali.

<sup>54</sup> Archivio di stato di Modena, *Cancelleria ducale, Convenzioni e trattamenti*, 1.

Questa vaghezza dava dunque ampio margine di libertà agli esecutori, non solo quanto alle persone, bensì agli stessi luoghi. In altri termini, dalla mancanza di riferimenti alle modalità con cui l'inseguimento doveva esser condotto, era difficile escludere che esso potesse estendersi a posti chiusi. Sarà probabilmente per questo che in successivi perfezionamenti degli accordi, si sia talora optato per una modifica, per esempio in quello citato del 1637 fra legazione di Romagna e Granducato, che inibiva la possibilità di penetrare entro «luoghi murati» al fine di catturare i colpevoli.

Secondo punto è il trattamento di coloro che venivano catturati, che dovevano esser rimessi nello stato in cui erano presi, alle corti aventi giurisdizione sul territorio, per poi eventualmente «domandarli vicendevolmente nei luoghi dove saranno banditi, o altrimenti condannati». La reciproca consegna era tuttavia lasciata al pieno arbitrio dei due sovrani.

Insomma, tali accordi erano volti ad affinare la collaborazione, tanto che in alcuni di essi<sup>55</sup> vi veniva persino prescritto ai birri di ciascuno stato di non ostacolare e, anzi, di fornire ogni aiuto per l'esecuzione di quanto pattuito. Non era dunque obiettivo dei sovrani quello di rinunciare ai propri diritti di fornire salvacondotti agli stranieri o comunque di garantire loro nella sostanza l'impunità per i propri delitti e, ciononostante, con queste convenzioni si faceva un passo avanti, ammettendo una minima lesione della propria sovranità.

Proprio alla luce di ciò si comprende uno dei caratteri fondamentali di questi accordi, ossia la temporaneità: la loro durata era in genere di un anno, sebbene essi spesso fossero rinnovati di volta in volta per archi temporali significativi. Se ne deduce che si trattava ancora di strumenti e risposte straordinarie a un problema che si sperava di risolvere in breve termine e che invece si protraeva nel tempo. Solo in questa prospettiva di eccezionalità si poteva acconsentire alla perdita suddetta di sovranità, che non era comunque destinata a mutare in modo permanente l'assetto dei rapporti fra i due stati. Ed è proprio questo che preoccupava le autorità lucchesi nel 1637 nel ricevere la proposta toscana. Da parte granducale si sottolineava che i prigionieri sarebbero stati consegnati al sovrano del luogo della cattura e che ciò serviva a dimostrare «loro che in questa maniera si arrivano i tristi, e la giustizia ne resta lei servita»<sup>56</sup>. Non si può dubitare che i toni fossero a questa data mutati anche dalla parte lucchese e lo si tocca con mano nella relazione stilata dall'Offizio sopra le differenze, in cui si ammetteva come questo apparisse l'unico rimedio efficace contro i facinorosi che appestavano i confini. L'Offizio dunque pareva possibilista, pur con l'accorgimento di qualche cautela, come quelle di evitare che l'accordo avesse validità perpetua o comunque prolungata oltre sei mesi e che fosse utilizzato solo

<sup>55</sup> Per es. quello citato fra Mantova e Modena del 1632.

<sup>56</sup> ASLu, *Offizio sopra le differenze*, 36, c. 464v, lettera n. 98.

nell'atto di inseguire banditi. Il Consiglio generale tuttavia non volle addivenire a una decisione al riguardo<sup>57</sup> e le ragioni possono carpirsi da rapporti successivi dell'Offizio, come quello approntato nel 1646, dopo l'ennesima richiesta toscana, stavolta patrocinata dal segretario di stato Giovanni Battista Gondi<sup>58</sup> e ancora una volta respinta.

Secondo i lucchesi, vi era «utilità commune (...) per estirpare simil gente facinorosa», ma le conseguenze di una siffatta convenzione avrebbero potuto esser assai rischiose per la Repubblica: i birri toscani sarebbero entrati frequentemente e, vista la modesta estensione del dominio lucchese, sarebbero potuti giungere sino alle porte della città, generando probabili resistenze dei sudditi nei loro confronti, da cui infine sarebbero scaturiti «molti scandali» e affari spinosi per il Consiglio generale<sup>59</sup>, tenuto a render conto di ciò al Granduca. Dietro la narrazione del sollevamento popolare nei confronti della polizia toscana – certamente plausibile – vi era in realtà il concreto timore di esser sovrastati da un principato dotato di forze superiori e così ancora una volta nell'agosto del 1648 fu rifiutato un accordo che prevedeva la punizione dei rei di delitti capitali da parte del giudice del luogo della cattura e la competenza del giudice del *locus commissi delicti* negli altri casi<sup>60</sup>. L'anno dopo fu la volta del ducato modenese, che per mezzo del governatore di Castelnuovo inoltrava ai lucchesi copia della capitolazione vigente con il Granducato<sup>61</sup>, ottenendo risposta negativa dal Consiglio generale, ancora dopo un parere contrario dell'Offizio<sup>62</sup>.

È evidente tuttavia che la Repubblica si trovava sempre più in affanno nel rigettare la collaborazione ai propri vicini su un tema così scottante per l'ordine pubblico. Ecco che già nel 1648 si convenne sul fatto che dovesse concertarsi un qualche sistema di cattura (pur evitando di accordare permessi di penetrare nel proprio territorio) e nel 1649 non si poté fare opposizione nei confronti di una proposta oculatamente formulata dai toscani: Granducato e ducato di Massa erano d'accordo nel voler effettuare una «caccia» congiunta nelle zone di Pietrasanta contro criminali che da troppo tempo infestavano quelle vie, perpetrando atroci delitti nei confronti dei passanti; se Lucca non accettava, questi facinorosi avrebbero trovato riparo dentro i suoi confini<sup>63</sup>. Lo stesso anno fu

<sup>57</sup> Ivi, c. 173r-v.

<sup>58</sup> ASLu, *Offizio sopra le differenze*, 45, lett. n. 114, cc. 341v-342v.

<sup>59</sup> Secondo l'Offizio, invece, l'accordo funzionava fra Modena e Firenze perché le zone di confine nel ducato estense erano spopolate e comunque molto distanti dalla capitale (ivi, cc. 412v-413v, relazione del 5 ottobre 1646).

<sup>60</sup> ASLu, *Offizio sopra le differenze*, 46, anno 1648, cc. 76v-77r, 17 agosto.

<sup>61</sup> ASLu, *Offizio sopra le differenze*, 47, c. 214r-v.

<sup>62</sup> Ivi, cc. 41v-42v, 44v.

<sup>63</sup> Ivi, cc. 31, 209-210.

autorizzato un inseguimento da condurre assieme agli estensi presso San Pellegrino, con possibilità *una tantum* di sfiorare per un miglio nel territorio altrui<sup>64</sup>.

Restarono dunque operazioni approvate di volta in volta, ma non v'è dubbio che le spinte dall'estero furono sempre maggiori e Lucca dovette a malincuore cedere, come avvenne per esempio ancora nel 1654, evenienza nella quale le fonti ci restituiscono alcuni dettagli di non poco conto, come il fatto che i due stati – in questo caso la controparte era il Granducato – si scambiassero liste nominative di criminali e soprattutto che la Repubblica intendeva far fronte all'inseguimento ancora appoggiandosi sulle comunità, attraverso l'antico metodo del suono delle campane a martello<sup>65</sup> per esortare tutti a catturare o uccidere i banditi scacciati dalla Toscana<sup>66</sup>.

In questa stessa occasione, si palesarono una serie di dubbi sulla compatibilità della menzionata caccia con l'assicurazione che la Repubblica aveva concesso a due persone presenti nella lista. Al di là dei sotterfugi ben architettati onde aggirare il problema, a mio avviso è assai rilevante la dichiarazione dell'Ufficio del 29 agosto del 1654, per cui una risposta negativa avrebbe potuto far credere «al mondo, che qua si consentisse in voler mantenere un recettacolo di persone facinorose»<sup>67</sup>. Da queste parole si percepisce come all'altezza della metà del XVII secolo la collaborazione nella repressione del crimine – specialmente di quello che più turbava l'ordine pubblico, come omicidi efferati, scontri armati, rapine e grassazioni, contrabbando o altri delitti gravi – non assurgesse a un dovere, neppure sul piano sostanziale, ma al contempo che un atteggiamento di ostruzionismo o di indifferenza costituisse oramai un approccio non più facile da giustificare agli occhi degli altri sovrani e comunque sempre da spiegare attraverso delicati uffici diplomatici. Insomma, sembra che il clima d'opinione a questo riguardo fosse mutato, pur se ancora non in modo tale da fondare una prassi di cooperazione contro la criminalità. Fu sul campo dell'extradizione che nel cinquantennio successivo si sarebbe consumata la battaglia decisiva.

---

<sup>64</sup> Ivi, cc. 179v-180r.

<sup>65</sup> Su questo sistema di lotta alla criminalità, cfr. H. Manikowska, *Accorr'uomo: il popolo nell'amministrazione della giustizia a Firenze durante il XIV secolo*, in «Ricerche storiche», 188 (1988), pp. 523-551; M. Della Misericordia, *Comunità, istituzioni giudiziarie, conflitto e pace nella montagna lombarda nel tardo Medioevo*, in «Mélanges de l'école française de Rome», Moyen Age, 122-1 (2010), pp. 160 ss. Più in generale: L. Lacchè, *Latrocinium*, cit., p. 67.

<sup>66</sup> ASLu, *Offizio sopra le differenze*, 53, II parte (anno 1654), cc. 82r-83r, 20 agosto 1654. All'operazione si univano però ducato di Massa e legazione di Bologna, sempre per evitare che alla fine i banditi, chiusi su tre lati, potessero rifugiarsi nei confini della Repubblica.

<sup>67</sup> Ivi, c. 87v.



#### 4. *Le politiche attive: dalla seconda metà del '600 al primo '700*

##### 4.1. *Il punto di svolta: a) la limitazione delle assicurazioni*

In effetti, è proprio sulla consegna reciproca dei malviventi che dobbiamo puntare per apprezzare a tutto tondo il mutamento in corso. Invariata si mantenne infatti l'ostilità lucchese verso gli inseguimenti, anche con squadre congiunte di birri, nel pieno Settecento. Nel 1754 veniva respinta una proposta del Consiglio di Reggenza, dicendo esplicitamente che «fù sempre costante, ed universale opinione non doversi aderire allo stesso concerto per più ragioni, e riflessi», come in particolare il fatto che gli esecutori toscani «opererebbero senza suggezione», eccedendo i «limiti assegnati», servendosi delle facoltà concesse in modo arbitrario «con porre in molto disturbo il nostro governo, ed in confusione gli nostri sudditi»<sup>68</sup>. La linea non era diversa da quella praticata con Modena, ma la questione costituiva terreno scivoloso in seno all'oligarchia lucchese, tanto che il citato memoriale doveva passare dal vaglio di ben tre altre deputazioni di cittadini, elette dal Consiglio generale per riesaminare l'affare e tutte concordi con il magistrato dei Segretari<sup>69</sup>.

Se su questo particolare aspetto continuava a vincere la ritrosia lucchese, per altro verso si erano fatte largo aperture fin a quel momento inattese. Certo, un fattore influente fu la variazione delle condizioni politiche, con la riduzione dei conflitti bellici, la mitigazione delle dispute sulla materia di confini e il miglioramento della diplomazia, ma determinante fu la ritorsione del meccanismo dell'assicurazione contro gli stessi interessi della Repubblica. Nel settembre del 1644 si deprecavano le molteplici fughe di condannati dalle corti lucchesi, che ottenevano poi salvacondotti in altri stati e si iniziava a pensare di negoziare col Granduca una «moderatione d'assecurazioni»<sup>70</sup>. Il succo del discorso era che nell'ipotesi di «enormità et atrocità del delitto» non si poteva permettere che «si concedesse scampo o' refugio al delinquente». Sembra dunque delinearsi un'area di delitti per i quali prevaleva l'esigenza di repressione e che per individuarla ci si rifacesse a certe categorie elaborate dalla dottrina criminale classica. Fu la Repubblica a muovere un passo per mezzo del suo inviato a Firenze, che doveva avviare una trattativa con i ministri del Granduca per disciplinare le assicurazioni in modo tale che esse fossero precedute dalla confessione del reo e non gli giovassero qualora quest'ultima si fosse rivelata falsa. Dal medesimo memoriale si apprende che già nel 1637 i diplomatici dei due stati avevano

<sup>68</sup> ASLu, *Consiglio generale*, 537, parte II, c. 88v, relazione del 29 agosto 1754.

<sup>69</sup> Ivi, cc. 92r ss. Una conferma successiva, risalente al 1758, si ha anche in ASLu, *Consiglio generale*, 538, c. 65r-v.

<sup>70</sup> ASLu, *Consiglio generale*, 499, II parte, c. 166v, relazione del 12 settembre 1644.

abbozzato una convenzione che stava a cuore dei lucchesi, in quanto precludeva al Granduca la facoltà di assicurare eventuali furti di seta commessi nel territorio della Repubblica<sup>71</sup>. Ma in quegli stessi anni Ferdinando II emanava un bando di segno radicalmente opposto, con il quale ai banditi si garantiva *de iure* un salvacondotto di dieci giorni, entro i quali potevano formulare una supplica al sovrano per esser assicurati<sup>72</sup>. Il *motuproprio* del 1638 costituiva una retromarcia rispetto a un precedente bando del gennaio 1591, che invece proibiva *tout court* a banditi o condannati forestieri di entrare nello stato<sup>73</sup>.

L'Offizio dava ordini all'inviato a Firenze di discutere con il segretario di stato Gondi per il grande vantaggio che da un accordo sarebbe «resulta[to] all'uno, et l'altro stato per terrore de cattivi, che havessero animo di delinquere»<sup>74</sup>, ma forse proprio per i suddetti motivi non si ebbero sviluppi nel breve termine.

Alla metà del XVII secolo la politica lucchese sulle richieste di consegna di criminali esteri nel frattempo dava segni di un consistente allentamento, malgrado – lo si vedrà più avanti – alcune resistenze. Sembrano oramai dimenticate e irreali risposte come quella del 1612 al duca di Modena, in cui venne seccamente negata la consegna di un criminale, assicurando il sovrano che si poteva procedere direttamente da parte delle corti della Repubblica, dato che il colpevole era confesso e si possedeva la refurtiva<sup>75</sup>. Qui dominava l'unica tensione di scongiurare di «metter cio in introduzione», ovvero di neutralizzare ogni appiglio che desse vita a una consuetudine favorevole all'estradiizione. Questo terrore paralizzava il governo lucchese a tal punto da rifiutare persino offerte di consegna degli stati confinanti, come quella avanzata nel 1645 dal governatore di Castelnuovo, le cui forze avevano catturato un lucchese reo di omicidio e condannato alla pena della testa e alla confiscazione dei beni<sup>76</sup>. Accettare avrebbe significato vincolarsi per l'avvenire a fare altrettanto con il duca o comunque tenere un atteggiamento di benevolenza.

---

<sup>71</sup> Ivi, c. 167v. Un accordo di questo genere per escludere il salvacondotto era stato raggiunto nel XVI secolo con Genova, ma ancora nel 1667 era solo auspicato con il Granducato e con il ducato di Modena (ASLu, *Offizio sopra le differenze*, 67, anno 1666, cc. 146v e ss).

<sup>72</sup> M.A. Savelli, *Pratica universale*, Firenze 1665, v. *Banditi*, n. 14, p. 45. Il provvedimento (del 20 maggio 1638) è leggibile in ASFi, *Miscellanea repubblicana*, 116, c. 3v.

<sup>73</sup> L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., XIII, pp. 185-186.

<sup>74</sup> ASLu, *Offizio sopra le differenze*, 44, c. 23r, 5 maggio 1645.

<sup>75</sup> ASLu, *Offizio sopra le differenze*, 17, c. 79v, lett. n. 12, 5 aprile 1612.

<sup>76</sup> L'Offizio scrisse che non si doveva accettare, non sussistendo circostanze aggravanti (ASLu, *Offizio sopra le differenze*, 44, cc. 82r-83r).

Ben diversa è la sollecitudine manifestata allo stesso duca nel 1650<sup>77</sup> o, meglio ancora, quel prodigarsi, nel 1651, per l'accoglimento della domanda di un tale Giannettino di Parma da parte di Ferdinando II. Giannettino era colpevole di aver violato le bandite di caccia del Granduca, reato commesso frequentemente da contrabbandieri che trovavano dopo riparo nella Repubblica. È risaputo che la violazione delle riserve del principe era qualificata come un delitto che colpiva una esclusiva prerogativa regia e inserita nel novero del *crimen laesae maiestatis*<sup>78</sup>, ma di certo aveva proiezione solo endostatale e non era paragonabile a quel novero di reati che turbavano gravemente l'ordine pubblico. Eppure l'Offizio sopra le differenze suggeriva di «tenersi ben affetto il Granduca e perciò farli tutti quei piaceri, che senza publico pregiudicio se li possono fare»<sup>79</sup>. Era dunque come se adesso l'opportunità e l'interesse politico spingessero verso la collaborazione, anche forzando una prassi ben più cauta, cosa che infatti avvenne con la sola condizione della promessa del Granduca di non condannare il colpevole alla pena capitale. Questo limite era funzionale a una sorta di sgravamento della coscienza per non aver dato asilo al delinquente e divenne sempre più spesso una clausola applicata all'estradiizione «graziosa», ossia a quella che non discendeva dal rispetto di obblighi (e quindi di convenzioni), ma da una benevolenza ispirata dalla volontà di favorire il principe e di punire i misfatti. Una benevolenza che instillava automaticamente un'aspettativa alla reciprocità, che finiva in ultima analisi per distendere i rapporti e render usuale l'estradiizione. Non è casuale che, dichiarandosi pronta alla consegna, Lucca si sentisse legittimata a formulare certe critiche verso una qualche superficialità con cui venivano dati salvacondotti a rei di delitti nel suo territorio che fuggivano in direzione di Pisa.

Discorso analogo potrebbe farsi sul versante modenese per un affare del 1652<sup>80</sup>. In questo frangente, il duca aveva domandato la cattura di un colpevole senza fornire dettagli sui crimini commessi. Tale informativa era indispensabile in un sistema disciplinato da accordi internazionali, ma forse ancor più in un sistema regolato su criteri di opportunità, onde valutare se l'istanza potesse esser accolta. L'Offizio, pur non dimenticando la discontinua corrispondenza del duca, non sottilizzava troppo e forniva parere favorevole, rilevando la qualità di suddito estense della persona da consegnare. Le motivazioni dell'Offizio sono

<sup>77</sup> ASLu, *Consiglio generale*, 386, I parte, c. 142v: si trattava di due banditi sudditi estensi, rei di vari «eccessi, et assassinamenti».

<sup>78</sup> Lo sosteneva nel tardo Settecento un importante giurista come R.J. Pothier, *Traité de la procédure criminelle*, in Id., *Oeuvres posthumes*, Orléans-Paris 1778, III, art. prel., sect. I, art. II, p. 356.

<sup>79</sup> ASLu, *Offizio sopra le differenze*, 48, I parte, c. 60v, relazione del 22 giugno 1651.

<sup>80</sup> Ivi, II parte, c. 69r-v.

eloquenti: il Consiglio generale doveva persistere «con la sua solita politica, ne i buoni trattamenti con i Prencipi circonvicini», cosa conveniente in quanto lo stesso senato agognava che «tal qualità di banditi, che se ne stanno da uno stato all'altro, nei i confini commettendo sempre mille eccessi, siino quanto più si può allontanati».

E proprio nel 1652 l'ambasciatore lucchese si riattivava per concertare con il granduca un accordo per restringere le assicurazioni e l'auditore fiscale toscano Bartolomeo Cavalli ne prometteva uno sulla falsariga di quello che si andava concludendo con la Repubblica di Genova<sup>81</sup>. Nella primavera del 1653 finalmente si ebbe una svolta grazie all'inviato Federigo Lucchesini, il quale tra l'altro ebbe il merito di ricostruire la lunga trattativa, desumendo da carteggi e relazioni la lista dei delitti eccettuati dalle assicurazioni<sup>82</sup>. Occorre rimarcare questo punto: l'accordo non era diretto a istituire e disciplinare un meccanismo di reciproca consegna dei criminali, ma solo ad autolimitare le prerogative sovrane dei due stati a proposito della concessione delle sicurtà. Nelle relazioni antecedenti alla convenzione si parla *apertis verbis* di reati atrocissimi e in effetti l'elenco concordato, aggiustato poi dopo il raggiungimento di un'intesa, per lo più coincide con un nucleo di delitti particolarmente gravi. La riflessione sulla gravità dei reati vedeva frammentazioni nella dottrina e categorie plasmate su diversi livelli, ma quelli enunciati nell'accordo sembrano tutto sommato rientrare nei così detti *atrocia* o *atrociora*<sup>83</sup>. Erano classi di delitti che costituivano un minimo comun denominatore su cui convenivano le politiche criminali di tutti i governi; la gravità di questi misfatti li rendeva intollerabili a tal punto da giustificare un regime eccezionale, come modalità e canali straordinari di repressione<sup>84</sup> o l'esclusione dell'immunità locale<sup>85</sup>. Il memoriale di sei Cittadini lucchesi evidenziava proprio questa dimensione, ossia l'essere «direttamente contrarij, al ben publico» e per ciò stesso da eccettuare, cosa che avrebbe una volta

<sup>81</sup> Ivi, c. 82r-v. In effetti, in ASFi, *Miscellanea medicea*, 97, in. 7 esistono tracce di queste trattative tra Genova e Granducato, che incontrarono alcune difficoltà da parte della Serenissima. Non ho al momento individuato un testo definitivo, ratificato da entrambi gli stati.

<sup>82</sup> ASLu, *Consiglio generale*, 387, I parte, c. 167r, 13 maggio 1653. Su questo accordo, qualche breve cenno in D. Edigati, *Aspetti giuridici*, cit., pp. 26-27.

<sup>83</sup> Per una ricostruzione del dibattito dottrinale e delle diverse partizioni dei delitti elaborate in ordine al parametro della gravità, rinvio a M.P. Geri, *Dal textus all'ordine sanzionatorio. La classificazione dei crimini tra tecnica giuridica e logica di edificazione istituzionale*, Pisa 2011, pp. 129 ss (spec. pp.134-135).

<sup>84</sup> L. Lacchè, *Ordo non servatus. Anomalie processuali, giustizia militare e "specialia" in Antico Regime*, in «Studi storici», XXIX/2 (1988), pp. 361-384; M. Meccarelli, *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano 1998, pp. 292 ss.

<sup>85</sup> C. Latini, *Il privilegio dell'immunità*, cit., pp. 172 ss.

per tutte superato le pretestuose obiezioni dei «potentati grandi» per sottrarsi alla cooperazione.

L'individuazione delle figure criminose fu soggetta a qualche ritocco nelle successive fasi della gestazione dell'accordo, allargandosi infine in modo rimarchevole. La lista iniziale includeva «delitti di causa di stato», lesa maestà umana e divina, assassinio e rapine in strada, furto di denaro o di oggetti appartenenti al sovrano (detto «peculato»), falsificazione di moneta<sup>86</sup>, ma nel maggio vi si trovano pure omicidi proditori, parricidi, furti sacrileghi<sup>87</sup> e nella versione finale l'omicidio «appensato»<sup>88</sup>, ossia premeditato. Inoltre, la Repubblica fece pressioni per inserire il furto di seta e di drappi «in pezza» che, data la fiorente produzione lucchese, erano assai odiose, ma invano, forse per la marcata discrasia con gli altri reati in merito alla gravità oggettiva.

Ovviamente un siffatto accordo, senza disposizioni esecutive, era soggetto a un'applicazione all'insegna di criteri di matrice politica, più che giuridica. Contribuì senz'altro l'Offizio sopra le differenze col far stralciare ogni norma che prevedesse un reciproco scambio di informazioni di fatto sul delitto, da cui sarebbe scaturita una concessione del salvacondotto improntata a solide e prestabilite norme e non fondata sulla mera affermazione del colpevole. Ma anche in questa circostanza prevalse la poca confidenza in un'applicazione disinteressata da parte fiorentina e la volontà di non perdere un qualche margine di libertà nelle assicurazioni<sup>89</sup>.

#### 4.2. b) *L'interpretazione estensiva della convenzione e la battaglia sull'extradizione*

Ora, a mio avviso occorre far luce su due snodi centrali a livello interpretativo per appurare se effettivamente il passo compiuto fu stimolo per una maturazione della cooperazione internazionale. Visto e considerato che le assicurazioni erano rilasciate unilateralmente e non erano sindacabili, il momento cruciale in cui il nuovo sistema doveva esser messo alla prova diventava quello della consegna dei ricercati, alla quale i due stati non si erano affatto vincolati. Prima di tutto, quindi, sarà nostro compito assodare se la convenzione fu concepita nel senso che l'assenza di un salvacondotto implicasse in modo implicito anche l'extradizione dei rei. Un secondo problema è quello dell'interpretazione restrittiva o estensiva a proposito dei delitti non compresi nella menzionata lista: posto che in tal caso i sovrani erano *in toto* liberi di assicurare, non determinato era

<sup>86</sup> ASLu, *Consiglio generale*, 476, c. 140v.

<sup>87</sup> ASLu, *Consiglio generale*, 387, I parte, c. 167v.

<sup>88</sup> ASLu, *Offizio sopra le differenze*, 49, c. 63r, relazione del 27 maggio 1653.

<sup>89</sup> ASLu, *Consiglio generale*, 387, I parte, c. 175r-v.

l'atteggiamento nei confronti di eventuali istanze di consegna, quando il reo non si fosse preventivamente procacciato la sicurezza.

Un terzo e ulteriore discorso, che ci accompagnerà verso le riflessioni finali, dovrà poi riguardare le relazioni non imperniate su accordi bilaterali, giacché per tutto il XVII secolo quella con il Granducato fu l'unica intesa stipulata dalla Repubblica sull'oggetto da noi considerato. In estrema sintesi, un validissimo indicatore di un mutamento complessivo, non indotto solo dal passaggio a un regime convenzionale, può essere proprio quello fornito dal formarsi di una prassi di estradizione in assenza di convenzioni.

In ordine, vediamo la prima questione, che venne in realtà risolta in modo pacifico. Già nel 1669 alcune decisioni di affari rappresentano una cartina da tornasole. Nella prima, l'Offizio, dopo aver esordito scrivendo che dall'esclusione dell'assicurazione «pare che possa inferirsi, che sia da darsi la mano a' far arrestare, e carcerare»<sup>90</sup>, propendeva per la tesi opposta, ossia che non discendeva alcuna «obligatione di farli arrestare, e carcerare», anche se, trattandosi di omicidio proditorio, consigliava di ordinare l'arresto. La successiva relazione di tre cittadini incaricati di studiare nuovamente il caso era molto più esplicita: il delitto era fra quelli compresi e non si vedeva come potesse «con giusto motivo denegarsi al Gran Duca, tanto più, che il medesimo in altri simili casi ha compiuto la Repubblica di dar'ordini precisi per l'arresto».

Se fin qui in linea teorica non si negava *a priori* che la Repubblica mantenesse una libertà di decisione sulla consegna, ben più recisa fu qualche mese più tardi la posizione dell'Offizio, cui per l'occasione vennero aggiunti altri tre cittadini, nel rispondere alla domanda di due rei di falsificazione di moneta fuggiti da Livorno e riparati a Lucca. Si trattava di un crimine molto nocivo al *bonum publicum*, assai lesivo della dignità e dell'interesse di qualsiasi principe e incluso nel trattato del '53, «da che ne succede, che secondo l'osservanza reciproca non possa denegarsi la consegna de i catturati»<sup>91</sup>. Affiorava dunque già una «osservanza reciproca» alla luce della quale nasceva un impegno all'extradizione dei rei e l'esistenza di una sorta di vincolo sembra confermata dalla risoluzione di affari nei quali il salvacondotto era stato concesso, magari come conseguenza di una tendenziosa dichiarazione dei fatti da parte del fuggitivo. Non fu conclusione pacifica, giacché in questo caso sul piatto della bilancia pesava la *fides publica* dello stato. Così nel 1671<sup>92</sup> si ebbe un drammatico confronto fra l'Offizio, che sosteneva che la *fides* della Repubblica non sarebbe stata scalfita, e diverse commissioni elette dal Consiglio generale, che reputarono determinante, alla luce di

<sup>90</sup> ASLu, *Offizio sopra le differenze*, 59, c. 78r-v, 21 marzo 1669.

<sup>91</sup> Ivi, c. 291v, 24 dicembre 1669.

<sup>92</sup> ASLu, *Offizio sopra le differenze*, 61, cc. 7r, 12r, 14v, 19v, 27r, 32v.

quanto insegnato dalla dottrina, il concorso di un altro requisito, ossia l'esistenza di una prova concludente, fornita da parte del principe richiedente, del delitto con le *qualitates* necessarie a farlo includere nelle previsioni della convenzione. Si scendeva a una valutazione di merito incerta, nella quale gli stessi membri del patriziato lucchese non convergevano. Dopo ben cinque pareri, di cui l'ultimo stilato da un gruppo di sei dottori, fra i quali due giureconsulti di vaglia, come Luigi Mansi e Girolamo Palma<sup>93</sup>, alla fine si ritenne di dover attribuire fede al processo inquisitorio istruito a Firenze.

Dopo questo precedente, il governo lucchese fu molto più sollecito nel rispondere positivamente, come nel 1680, quando le autorità lucchesi consegnarono Bastiano Piastrelli da Pistoia ai birri granducali, dopo aver assodato che l'omicidio era stato commesso in modo premeditato, a differenza di quanto raccontato dal Piastrelli nella sua supplica<sup>94</sup>.

Mi pare inoltre che la documentazione offra testimonianza di una oramai generale e condivisa consapevolezza che assicurare la giustizia e impedire l'impunità nei delitti gravi fosse doveroso al di là delle convenzioni, anche perché lo stesso Granducato si mostrava *partner* sempre più serio e affidabile nella reciprocità<sup>95</sup>.

Una vera e propria battaglia si consumò, in seno al patriziato lucchese, in merito ad altre aperture, ossia in presenza di fatti delittuosi che, pur palesemente estranei al nucleo contenuto nell'accordo del 1653, erano tuttavia connotati da circostanze sensibili o presentavano aspetti di particolare interesse per il sovrano richiedente, che quest'ultimo aveva messo in risalto attraverso i contatti diplomatici e istituzionali. Si confrontarono con alterne vicende due schieramenti antitetici, che non riuscirono facilmente a divenire maggioritari in Consiglio generale, dando vita a intensi ed estenuanti passaggi di carte fra l'Offizio sopra le differenze e deputazioni *ad hoc* di cittadini, che si espressero non di rado in contrapposizione o che addirittura non riuscirono a trovare un orientamento univoco al proprio interno. Vi fu una linea più conservatrice, che fece perno sul notorio sospetto verso gli altri ordinamenti, specie se monarchici (come la Toscana), per caldeggiare un'interpretazione restrittiva della convenzione del '53, e una più conciliante, che volle rimarcare i benefici derivanti dalla concessione

---

<sup>93</sup> Per entrambi, autori di numerosissimi consulti, poi dati alle stampe, vedi note biografiche in C. Galligani, *L'ordine delle famiglie. I consorzi gentilizi nella Lucca del Seicento tra maggiorascato e primogenitura*, Pisa 2009, pp. 36 ss.

<sup>94</sup> ASLu, *Offizio sopra le differenze*, 66, cc. 96v-97r, 24 agosto 1680. Altro esempio in ASLu, *Consiglio generale*, 397, c. 6r, 6 febbraio 1693, in cui si deprecò tuttavia che il reo era stato tenuto in arresto per più di otto giorni (tempo massimo consentito per tenere in custodia da parte del Bargello), cosa che impediva oramai di dissimulare la sua presenza.

<sup>95</sup> Cfr. per es. la relazione del 8 febbraio 1683 in ASLu, *Offizio sopra le differenze*, 68, c. 20r-v.

di favori non dovuti, per allargare l'estradizione anche a casi di media o medio-bassa gravità.

Un caso molto dibattuto fu quello di tre donne fuggite nel 1676 dal Conservatorio delle Malmaritate di Firenze, un istituto fondato nel 1579 in cui venivano recluse meretrici, donne di cattivi costumi o che comunque erano separate dai mariti a seguito di sentenza del foro episcopale, onde coprire lo scandalo da ciò discendente<sup>96</sup>. L'istanza per la consegna da parte del Granduca è sorprendente e dovette colpire assai gli stessi lucchesi, dal momento che era a tutti evidente che le tre donne non erano ree di delitti e che pertanto si era largamente al di fuori degli schemi convenzionali. Non erano mancate simili evasioni in passato, ma giammai le autorità fiorentine avevano ardito avanzare richieste alla Repubblica. Si poneva subito la questione se la domanda del Granduca dovesse intendersi come formulata per via di giustizia o di grazia, vale a dire entro i canali ordinari e al fine di sanzionare le donne secondo le regole vigenti oppure in via del tutto eccezionale e gratuita da parte della Repubblica.

Malgrado queste premesse, l'Offizio sopra le differenze non manifestava alcun disagio nel dare parere favorevole alla consegna al Granduca<sup>97</sup>. Da parte toscana non era avanzata alcuna pretesa che la fattispecie fosse compresa nel trattato, pertanto ci si rimetteva a una libera volontà del senato lucchese, in quanto «negozio» indifferente, ossia non tale da arrecare alcun «pregiudizio al buon governo della Repubblica», né da costituire il perno per la formazione di qualche consuetudine eccessivamente lasca. L'intento del Granduca era solo quello di evitare uno scandalo, che per giunta si sarebbe verificato con le donne libere di risiedere e di circolare nei confini della Repubblica. L'approccio dell'Offizio non persuase il Consiglio generale, che commissionò la revisione della relazione a sei cittadini, fra i quali figurava ancora Girolamo Palma. Certo, non mancava un ripetuto richiamo all'opportunità politica, laddove si paventava il rischio della così detta «innovazione»<sup>98</sup>, che non avrebbe permesso più a Lucca di svincolarsi nel futuro e che la avrebbe privata di una via sicura di ripopolamento, ma la relazione prodotta da questa nuova deputazione spiccava maggiormente per l'evidente caratura giuridica, che fa presumere proprio la mano di un dottore di un certo spessore – forse del Palma – in due delicati passaggi. Il primo è quello in cui si individuava con nettezza nello *ius gentium* il

<sup>96</sup> D. Lombardi, *Povertà maschile, povertà femminile: l'ospedale dei Mendicanti nella Firenze dei Medici*, Bologna 1988, pp. 148-151.

<sup>97</sup> ASLu, *Offizio sopra le differenze*, 64, anno 1676, c. 109v, relazione del 24 dicembre 1676.

<sup>98</sup> Come avrebbe detto un'altra deputazione successivamente eletta, gli atti di «urbanità derivati da un mero arbitrio praticati una volta da un Principe minore verso un Maggiore con il corso del tempo si rendono necessari» (ivi, anno 1677, c. 3r).



fondamento della facoltà di concedere il diritto d'asilo a stranieri colpevoli<sup>99</sup>. Tale prerogativa spettava ai sovrani e doveva esser preservata con priorità rispetto ad ogni altra esigenza, sempre entro quei paletti che lo stesso *ius gentium* poneva, ossia quelli dell'*enormitas* del delitto. In altre parole, la convenzione del '53 aveva solo positivizzato ciò che lo *ius gentium* stabiliva. L'altro punto in cui si rivela una sensibilità giuridica è la qualificazione della fattispecie in oggetto: le donne avevano una sola colpa, quella di esser fuggite da un luogo pio, in cui erano confinate per ordine del Granduca, ma questo non poteva definirsi un delitto, bensì una «cosa tanto naturale ad ognuno», ossia un impulso a cercare la propria libertà. Parole in cui fa eco un influsso di matrice giusnaturalista e in cui si distingue chiaramente un istinto di autoconservazione e di libertà personale che non poteva esser bollato in termini delittuosi. Questo arroccamento a difesa del diritto di dare assicurazioni e della *fides publica* esistente e nota a chiunque nella scelta di riparare nel territorio di altro stato fu alla fine premiato dall'approvazione del senato, giunta nel gennaio del 1677, dopo altri due decreti di revisione e altrettante commissioni concordi<sup>100</sup>. La scelta di far accompagnare un documento nel quale illustrare le ragioni del diniego dimostra comunque quanto sensibile fosse l'affare agli occhi dell'oligarchia lucchese.

Se nel 1677 ebbe la meglio la linea conservativa, negli anni successivi, dopo un vivace braccio di ferro, le resistenze furono vinte. Un primo scontro si consumò nel 1683 a proposito di uno schiavo «buonavoglia» genovese, ossia una persona libera che si era offerta spontaneamente<sup>101</sup> (anche se sovente per motivo di debiti contratti) di essere forzato nelle galere toscane per un dato periodo di tempo. Il Consiglio generale fece studiare il problema da tre cittadini, fra i quali vi era ancora Girolamo Palma, ma che stavolta diede opinione di segno opposto, pur in presenza di marcate affinità con il caso delle tre donne di soli sei anni prima<sup>102</sup>. Secondo i tre cittadini, il buonavoglia aveva contratto un'obbligazione e la Repubblica, nel consegnarlo (come peraltro già avvenuto in passato con altri schiavi), non faceva che garantire l'adempimento di tale impegno, per quanto fosse doveroso accertarsi che il Granduca non avesse alcuna

---

<sup>99</sup> «quella franchigia, che per lo Ius gentium è stata conceduta ad ogni Principe nel suo stato a quelli che vi si refugiano per mancamenti commessi negli altri stati, purché non siano delitti di tale qualità, che per la loro enormità offendino il medesimo Ius gentium» (ivi, anno 1676, c. 117r, relazione del 29 dicembre 1676).

<sup>100</sup> Ivi, anno 1677, c. 13v, 8 gennaio 1677. L'ultima deputazione, per mitigare il diniego, consigliò di rassicurare il Granduca sul fatto che le donne sarebbero state tenute in luogo pio, contando dunque di accogliere nella sostanza l'istanza di giustizia del sovrano mediceo.

<sup>101</sup> S. Bono, *Schiavi in Europa nell'età moderna. Varietà di forme e di aspetti*, in S. Cavaciocchi (cur.), *Schiavitù e servaggio nell'economia europea secc. XI-XVIII*, Firenze 2014, I, p. 334.

<sup>102</sup> ASLu, *Offizio sopra le differenze*, 68, cc. 75v e ss.

intenzione di sanzionare il fuggitivo. Malgrado l'adesione dell'Offizio sopra le differenze, il senato lucchese volle consultare un altro consesso di sei patrizi, i quali al contrario deliberarono contro la consegna del buonavoglia. In questo nuovo memoriale risuonavano gli stessi motivi che avevano informato il diniego nel 1677, in particolare nel fissare una stretta connessione, a livello simbolico e concreto, fra sovranità e prerogativa di rilasciare sicurtà<sup>103</sup>, «franchigia, ch'è stata introdotta dalle Nationi». Non convinceva l'opzione della consegna «a titolo di cortesia», che avrebbe comunque alimentato la dimensione del possessorio, cioè dato forza alla formazione di una prassi. Tornava poi anche la deduzione relativa alla libertà del fuggitivo: una concessione al Granducato si sarebbe sostenuta solo se si fosse trattato di un vero schiavo, soggetto al *dominium* altrui, come risposta alla *rei vindictio* del padrone. Veniva delineata una chiara distinzione fra le due categorie di «schiavo»: l'assoggettamento volontario alle galere non privava della libertà naturale e non poteva giustificare una trattazione dell'affare in chiave meramente privatistica, ossia nei termini di un rapporto obbligatorio.

Il Consiglio generale provò a far dialogare le due fazioni, onde giungere a una sintesi unitaria, e allargò l'Offizio *ad hoc* proprio con gli ultimi relatori, ma ciò produsse un'insanabile spaccatura, con la redazione di due pareri antitetici, in cui si reiteravano le posizioni già espresse in precedenza. Senza attardarci troppo, credo sia però rilevante la risposta dell'Offizio sul nodo centrale, quello della conservazione della «franchigia» derivante dal diritto delle genti. L'Offizio capovolgeva infatti i termini della questione: il diritto di assicurare si poteva esercitare in via residuale, ossia in due soli casi, cioè quando non vi era alcuna reità oppure quando il principe aveva dato un salvacondotto prima dell'istanza dell'altro sovrano. Ma l'Offizio si spingeva oltre e rinveniva anch'esso un fondamento nuovo e di grado più elevato per la sua politica di apertura, ossia il diritto naturale, di cui era «figlio legittimo lo Ius delle Genti». La «ragione naturale» era il vero limite delle assicurazioni, poiché imponeva che «si dia ad ogn'uno il suo» e pertanto «che la giustizia distributiva habbia il suo luogo». A me pare che questo discorso costituisca una pietra miliare di un sistema basato sulla priorità della giustizia, intesa in senso retributivo, e in definitiva sull'obbligo *aut dedere aut punire*, tracciato in conformità al pensiero giusnaturalistico che, come si è visto in apertura, si stava sviluppando proprio in quei decenni. Il salvacondotto, così, si poteva conservare solo come misura straordinaria e marginale, che infatti – si precisava – veniva utilizzata solo dopo aver preso opportuna cognizione di fatti addebitati al fuggitivo. Ecco perché l'Offizio concludeva che non era legittima l'interpretazione restrittiva per cui l'extradizione

---

<sup>103</sup> Il Consiglio generale doveva, per quanto possibile, «sostenere la dignità del suo libero dominio nella sicurezza del refugio, che ricevono i forastieri» (ivi, c. 87v, relazione del 7 luglio 1683).

poteva avvenire solo nei casi compresi: la Repubblica doveva in queste ipotesi regolarsi secondo le circostanze politiche e non opporsi *a priori* alla concessione del reo.

Il decreto d'approvazione di questo parere da parte del senato fu importante<sup>104</sup>, per quanto non decisivo e non tale da liquidare qualsiasi controversia. Che infatti si riaccese in modo ancor più veemente nel 1691 per un reo toscano di furto a opera pia, ma senza l'aggravante del sacrilegio. Anche qui si dovettero acquisire ben quattro pareri, tre dei quali, cosa da rimarcare, *in toto* favorevoli, a partire dal primo dell'Offizio sopra le differenze; segno ineludibile di quanto non si fosse ancora aggregata stabilmente una maggioranza attorno alla posizione vincente nel 1683. Ciò non era solamente il portato di un'opposizione ideologica, quanto di certi atteggiamenti del Granduca che avevano finito per ridare vigore alle perplessità di quanti diffidavano del sovrano mediceo e dell'instaurazione di un rapporto ineguale (e pertanto deleterio) con quest'ultimo. L'anno prima, infatti, Cosimo III aveva negato la consegna di un lucchese colpevole di fratricidio a motivo dell'oramai avvenuta assicurazione. Non si avevano inoltre ancora sufficienti riprove della disponibilità del Granduca a oltrepassare il dettato della convenzione del '53.

La decisione fu propiziata prima di tutto da una forte volontà di distensione politica nella delicata congiuntura di fine secolo («particolarmente nelle contingenze de i tempi presenti»), nella quale «ogni Principe deve procurare di star bene con tutti»<sup>105</sup>.

Molto interessante è anche l'irruzione nel dibattito politico del tema della coscienza e dunque di una duplice prospettiva attraverso la quale questi affari dovevano esser decisi. Al classico approccio politico si affiancava ora – come già rilevato in altre delicate questioni giuridiche<sup>106</sup> – quello teologico, coltivato attraverso la consultazione di teologi di diversa estrazione, i quali confortarono l'autorità politica, affermando che era possibile con «sicurezza di coscienza concederlo (...) poiche tal concessione» era «giusta, e lecita per non essere contraria ad alcuna legge naturale, civile, e canonica»<sup>107</sup>. Ma ai nostri fini il dato che emerge da questa ulteriore vicenda è la nuova affermazione della piena libertà

---

<sup>104</sup> Ivi, c. 100v.

<sup>105</sup> Ivi, cc. 296v-297r, 28 settembre 1691.

<sup>106</sup> Ne ho parlato in D. Edigati, *Un altro giurisdizionalismo. Libertà repubblicana e immunità ecclesiastica a Lucca fra Antico Regime e Restaurazione*, Roma 2016, pp. 58-60 al quale rinvio anche per opportuni riferimenti bibliografici.

<sup>107</sup> Cfr. la trascrizione della scrittura (firmata dall'abate Agostino Bendinelli, dal domenicano Agostino Garzoni, dal francescano Carlo di Collodi, dal carmelitano Domenico Bendinelli e dal rettore della chiesa di Santa Maria Corteorlandini in Lucca, Costantino Manfredi) in ASLu, *Offizio sopra le differenze*, 76, c. 301v.

del Consiglio generale di consegnare anche al di fuori delle convenzioni, senza alcuna offesa alla propria giurisdizione<sup>108</sup> o all'immagine della Repubblica, magari con qualche condizione, come la promessa di non eseguire pena capitale nei confronti del reo<sup>109</sup>.

Se vogliamo, il dibattito sul diritto degli esecutori di arrestare i rei stranieri e la sua mancata, anche se ripetutamente auspicata, riforma offre da un diverso angolo prospettico una riprova della conclusione appena illustrata. Infatti, la cattura del fuggitivo da parte dei bargelli lucchesi su diretta istanza di analoghe autorità di stati stranieri e senza partecipazioni al governo era forse il primo fattore che inevitabilmente innescava il profilarsi di una questione internazionale. Ogni volta che la polizia lucchese prendeva un delinquente forestiero, oltre a impedirne la libera circolazione e la richiesta di assicurazione, impegnava ufficialmente la Repubblica a dare una risposta al sovrano che manifestava la volontà che il reo fosse estradato, vanificando ogni eventuale *chance* di dissimulazione circa la sua presenza sul territorio controllato da Lucca o di poterne suscitare la fuga per togliersi da qualsiasi impiccio. Già sul finire del 1669 il problema fu rilevato<sup>110</sup> e nell'ottobre del 1671 il senato venne consigliato a non favorire l'arresto al di fuori dei casi compresi nella convenzione del '53<sup>111</sup>. Nel bel mezzo dell'affare delle tre donne toscane altre deputazioni di cittadini sollevarono qualche dubbio sulla cattura senza alcuna previa istanza di consegna del condannato<sup>112</sup>. Un'altra relazione svela come fosse ricorrente che il bargello inseguisse e fermasse stranieri sospetti su richiesta delle forze di polizia di altri stati, il che a mio giudizio è un'avvisaglia di quanto progredite e dirette fossero le comunicazioni e le relazioni fra le polizie. Ma anche stavolta la proposta di subordinare l'arresto a un ordine del Gonfaloniere e del magistrato dei Segretari non ebbe seguito<sup>113</sup>. L'affare fu studiato poi nel 1683 da Girolamo Palma, che

---

<sup>108</sup> Che era salvaguardata dalla presenza di diversi dinieghi, che rappresentavano un'interruzione e una discontinuità di atti tale da impedire la formazione di una consuetudine.

<sup>109</sup> Significativo è anche il fatto che nel presente caso alcuni cittadini avevano proposto la via intermedia di concedere il colpevole solo affinché fosse vincolato al risarcimento dei danni nei confronti della Chiesa ed escludendo pertanto l'esecuzione di qualsiasi sanzione nei suoi confronti.

<sup>110</sup> Cfr. la relazione (approvata) del 24 dicembre 1669 in ASLu, *Offizio sopra le differenze*, 59, c. 292v, in cui si segnalava come questa «corrispondenza» fra esecutori toscani e lucchesi poteva «alle volte portar qualche impegno all'Ecc.mo Consiglio in dover concedere i carcerati (...) controvoglia» e si invitava a riconsiderare la questione.

<sup>111</sup> ASLu, *Offizio sopra le differenze*, 61, c. 147r.

<sup>112</sup> ASLu, *Offizio sopra le differenze*, 64, anno 1676, c. 120r, 29 dicembre.

<sup>113</sup> Per quanto più deputazioni di cittadini concordassero sul punto: ivi, anno 1677, cc. 7r (3 gennaio), 9v (6 gennaio), 13r-v.

stimò contrario alla giustizia privare in modo generalizzato di questo diritto le forze di polizia, in quanto ciò avrebbe dato il destro ai rei di sottrarsi con la fuga o di provare a ottenere sicurezza, ma al contempo ritenne doveroso che il bargello o i suoi ufficiali avvisassero prontamente i Segretari (se in Lucca) o i commissari (se in provincia), al fine di ricevere le debite istruzioni. Nel 1691, però, onde ovviare imbarazzi e difficoltà da ciò discendenti, invece di dettare qualche regola per gli esecutori, il Consiglio generale pensò addirittura a stabilire un regime assai innovativo, quello cioè di obbligare i condannati forestieri a chiedere e avere il salvacondotto prima di fuggire nel dominio lucchese, secondo quanto risultava praticarsi nel Granducato. Questo sistema – fin troppo avanzato per i tempi e forse proprio per questo mai introdotto – avrebbe fatto chiarezza, restringendo notevolmente gli spazi di arbitrio e incanalando questi «negozi» sempre più in un binario schiettamente giuridico<sup>114</sup>.

#### 4.3. c) *L'instaurazione di una prassi di collaborazione e di consegna reciproca dei criminali nei confronti degli altri stati*

A quanto finora visto relativamente ai rapporti fra la Repubblica e il Granducato devono esser aggiunti altri tasselli di non minor importanza nella valutazione di una evidente evoluzione maturata nella seconda metà del XVII secolo.

Un primo elemento può essere lo svilupparsi della cooperazione interstatale su un altro livello, assai poco considerato. Alludo alle forme di assistenza giudiziaria, come la rogatoria di atti giudiziari, la raccolta di prove, l'escussione o la ripetizione di testimoni<sup>115</sup>. Sempre dopo la metà del '600 si moltiplicano – anche qui con qualche resistenza iniziale<sup>116</sup> – i casi di lucchesi inviati presso corti

---

<sup>114</sup> Perché a questo punto se i rei avessero avuto l'assicurazione, non si sarebbero potuti concedere, mentre se ne fossero stati privi sarebbero incorsi nella sanzione stabilita dalla legge per chi si introduceva nel territorio lucchese senza sicurezza e a quel punto (dopo aver scontato la pena) il Consiglio avrebbe potuto consegnarli.

<sup>115</sup> Occorreranno nuove e più articolate ricerche, ma mi pare di poter dire che debba esser almeno in parte rivista la netta affermazione di M. Cherif Bassiouni, *Le modalità di cooperazione internazionale*, cit., p. 35, secondo cui la collaborazione fra stati nel XVII secolo si riduceva alla sola estradizione.

<sup>116</sup> In ASLu, *Offizio sopra le differenze*, 57, anno 1667 si trova documentato il lungo affare relativo all'autorizzazione all'invio di un testimone in una delicata causa di falso a danno della «azienda» del Granduca, in cui alcune deputazioni di cittadini, dopo attente ricerche documentarie, forniscono esempi del 1655 e 1662 favorevoli alla collaborazione (cfr. sopr. la relazione del 4 marzo, ivi, cc. 15r ss). Il caso era in realtà reso più complesso a motivo del fatto che il testimone era anche inquisito a Lucca e sospetto di complicità del reato per cui si procedeva in Toscana, ma almeno inizialmente e dopo più pareri, il Consiglio generale

toscane a deporre in processi criminali e viceversa, con alcune clausole a tutela dei rispettivi sudditi, come quella che vietava che il teste fosse sottoposto a esame rigoroso o tortura e quella che impegnava lo stato richiedente a provvedere con la massima celerità possibile e talora anche con un indennizzo<sup>117</sup>. Ma non si fatica a trovare disponibilità anche a vantaggio di altri stati, come quello pontificio, sempre nell'ottica di contribuire alla punizione dei rei<sup>118</sup>.

Altro esempio di collaborazione è la restituzione di refurtive rinvenute presso il colpevole fuggito in altro stato<sup>119</sup>, cosa che andava incontro agli interessi dei privati derubati, più che dei principi.

Come anticipato, però, l'aspetto più rilevante è il maturare di una prassi di cooperazione e di consegna reciproca dei criminali con gli altri stati, in sostanza analoga a quella testé descritta. In assenza di qualsiasi trattato che demarcasse la facoltà di assicurazione, ci si atteneva cioè a «regole generali»<sup>120</sup>, ovviamente non scritte. L'esempio più calzante è quello delle relazioni con il ducato estense, con il quale fra fine '500 e primi decenni del '600 vi erano state forti tensioni. In concreto, di fronte a istanze del duca, l'Offizio e il Consiglio generale risposero favorevolmente<sup>121</sup>, una volta assodata la gravità del delitto – in ciò sovente accentuando il criterio dell'interesse pubblico, ossia l'esigenza retributiva e di esemplarità delle punizioni<sup>122</sup> –, il *locus commissi delicti*<sup>123</sup> e soprattutto che il condannato non fosse suddito lucchese<sup>124</sup>, caso nel quale comunque si dichiararono pronti a fare giustizia con i propri tribunali, qualora il principe estense avesse

---

approvò la decisione di emettere un precetto penale a carico del teste, con la sola clausola del divieto di sottoposizione a tortura (ivi, c. 25v).

<sup>117</sup> ASLu, *Offizio sopra le differenze*, 64, cc. 69v-70r, anno 1676, 23 agosto.

<sup>118</sup> Ivi, anno 1677, c. 108v.

<sup>119</sup> Ne riferisce ad es. un memoriale del 24 dicembre 1676 (ivi, anno 1676, c. 114).

<sup>120</sup> ASLu, *Consiglio generale*, 397, c. 278r, relazione del 23 agosto 1696.

<sup>121</sup> Oltre a quelli già cit., cfr. ess. in ASLu, *Offizio sopra le differenze*, 44, cc. 18, 44; *Offizio sopra le differenze*, 57, anno 1667, c. 45v; *Offizio sopra le differenze*, 65, anno 1679, c. 30v.

<sup>122</sup> «altro motivo non meno efficace, e consistente in quella massima di buona iustizia che sia interesse di tutti i principi il cooperare alla punizione dei facinorosi, non solo perche non restino impuniti i loro misfatti, ma in riguardo anchora che il loro castigo serva di terrore, a chiunque altro meditasse attentare simili eccessi» (ASLu, *Offizio sopra le differenze*, 75, c. 37v, relazione del 1° luglio 1678). Come avrebbe asserito una commissione di sei cittadini nel 1721, era proprio il diritto delle genti a «eccita[re] la Giustizia universale alla sua punizione» (*Offizio sopra le differenze*, 107, c. 625, relazione del 29 novembre).

<sup>123</sup> ASLu, *Offizio sopra le differenze*, 98, c. 82v, 31 luglio 1713.

<sup>124</sup> Qui si deve ricordare come un po' ovunque in Antico Regime la cittadinanza fosse acquisita non solo per nascita, ma anche *ratione domicilii* (ivi, cc.132v-133r).

trasmesso loro indizi e istruttorie utili all'uopo<sup>125</sup>. Semmai si può osservare che proprio con i ministri degli Este, ancora nel XVIII secolo, fu più ricorrente il richiamo a fornire maggiori dettagli al fine di poter decidere, tanto che dopo averlo caldeggiato tramite il proprio ambasciatore nel 1712<sup>126</sup>, nove anni dopo il senato si decise a positivizzare tale regola in legge<sup>127</sup>.

Insomma, anche se non consacrati in un regime convenzionale bilaterale, a Lucca nessuno pensava di sottrarsi a un vero e proprio vincolo, come mostra in ultima analisi l'assenza di tentennamenti nel concedere rei di delitti gravi già assicurati, situazione nella quale per l'Offizio sopra le differenze non era ammissibile la sicurtà<sup>128</sup>.

Giova infine sottolineare che le fonti testimoniano come questi orientamenti fossero rispettati anche nei rapporti con stati non confinanti, come il ducato di Parma e quello di Mantova<sup>129</sup>.

##### 5. *Qualche spunto conclusivo*

Sarebbe troppo lungo inserire nel ragionamento finora intessuto altri elementi che pure dovranno essere oggetto di riflessione nei futuri studi sul tema. Fra tutti, da riprendere è a mio avviso il punto di vista della criminalistica, specie quella pratica, che potrebbe offrire l'evidenza del mutamento in atto poco oltre la metà del '600. A sfogliare certe opere della fine del XVII secolo, si ha la netta sensazione che la reiterazione del discorso sul diritto d'asilo e il pieno arbitrio del sovrano nella decisione sulla consegna dei rei sia un omaggio dovuto alla dottrina classica, dietro il quale si nasconde l'insinuarsi di una nuova realtà che rifluiva da un'esperienza in fermento. Così Marc'Antonio Savelli nella sua imponente *Summa diversorum tractatum*, alla voce *Remissio*, dopo aver rinviato a scritti tradizionali come quello del Claro, elargiva consigli ai giureconsulti per la loro attività di consultori del principe in materia di consegna di criminali, nei quali si intravedevano limiti, tecniche e cautele che abbiamo in queste pagine

---

<sup>125</sup> Cfr. per es. ASLu, *Consiglio generale*, 404, cc. 230v-231v, relazione del 15 dicembre 1713, in cui si prospetta anche l'altro espediente di esiliare dal territorio lucchese il reo domandato dal duca.

<sup>126</sup> Ivi, cc. 77v-78r, relazione del 28 gennaio 1712.

<sup>127</sup> ASLu, *Offizio sopra le differenze*, 107, cc. 641-642, 5 dicembre 1721.

<sup>128</sup> ASLu, *Consiglio generale*, 405, cc. 114r-115v, relazione del 31 ottobre 1714.

<sup>129</sup> Cfr. ASLu, *Offizio sopra le differenze*, 53, c. 107r-v (risposta positiva al duca di Parma che desiderava la consegna di un reo suo suddito, pur non precisando i capi d'imputazione se non con un generico riferimento all'atrocità del caso); *Offizio sopra le differenze*, 59, c. 5v (relazione del 10 gennaio 1669 su istanza di cattura della duchessa di Mantova).

visto comparire, come una *summaria causae informatio* che i sovrani dovevano includere nelle loro *litterae requisitoriae*, la considerazione di *gravitas* e *atrocitas* del delitto, la certezza sull'identità del reo, l'esclusione dei propri sudditi<sup>130</sup>. Queste regole erano tratte per lo più da un altro volume assai fortunato, le *Observationes* del Rainaldi, il quale pure aveva esordito confermando il principio basilare della illimitata libertà del principe a proposito della *remissio*, in sintonia con Claro e Deciani<sup>131</sup>.

Certo, non si può tacere la lentezza e la macchinosità del passaggio a un regime bilaterale fondato su convenzioni, che la Repubblica raggiunse con diversi stati<sup>132</sup>, primo dei quali, solo nel 1739, il Granducato di Toscana, non casualmente dopo l'estinzione della casata medicea e il passaggio alla nuova dinastia lorenesse. L'assenza di un obbligo rafforzato da un impegno internazionale e dalla previsione di una responsabilità in capo agli stati non metteva al riparo da qualche episodio sgradito, che poteva indurre una crisi. Che in effetti si ebbe quando, nel 1724, dopo una – per dichiarazione dell'Offizio sopra le differenze – «continuata, e mai interrotta osservanza di concedersi i delinquenti»<sup>133</sup>, la Repubblica si vide negata dal Granduca la consegna di alcuni sudditi condannati per furto qualificato, fatto a cui Lucca rispose qualche anno dopo con una sorta di rappresaglia, rifiutando la cooperazione desiderata dalla Toscana<sup>134</sup>. Di conseguenza, accidentato e non lineare fu il percorso verso la formazione di veri e propri istituti giuridici. Al netto di ciò, si era delineata una consuetudine sempre più vincolante, che rispondeva al comune interesse dei sovrani alla repressione dei delitti più gravi<sup>135</sup>, che con gli altri stati funzionava senza grossi incagli e nei cui caratteri si riconosce lo scheletro di quella disciplina poi perfezionatasi nella

<sup>130</sup> M.A. Savelli, *Summa diversorum tractatum*, Venetiis 1697, V, v. *Remissio*, p. 21.

<sup>131</sup> G.D. Rainaldi, *Observationum criminalium, civilium, et mixtarum*, Venetiis 1735, I, cap. VII, § 6, nn. 25 e ss, p. 447.

<sup>132</sup> Oltre al Granducato, trattati analoghi per delinquenti comuni vennero stipulati nel 1751 con il ducato di Massa, nel 1761 con il ducato di Modena e nel 1782 con la Repubblica di Genova (ASLu, *Offizio sopra le differenze*, 456, cc. 27ss).

<sup>133</sup> ASLu, *Offizio sopra le differenze*, 109, c. 228v, relazione del 12 settembre 1724.

<sup>134</sup> Traggio le informazioni da un memoriale dell'Offizio del 1736 (ASLu, *Offizio sopra le differenze*, 121, cc. 250 ss).

<sup>135</sup> Secondo una tendenza alla riorganizzazione e al rafforzamento in chiave repressiva degli apparati statali che coinvolgeva l'intero panorama degli stati europei nella seconda metà del XVII secolo. L'esempio più lampante è l'*Ordonnance criminelle* di Luigi XIV (1670), ma per venire ad alcune realtà qui incontrate, anche a Lucca e in Toscana si registravano sviluppi degni di nota. Rinvio sulla prima a D. Edigati, *Ridurre in un solo volume... Strumenti e norme della giustizia criminale a Lucca tra XVI e XVIII secolo*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 83 (2010), pp. 274-343 e per il secondo contesto al mio *Gli occhi del Granduca*, cit.



stagione settecentesca dei trattati internazionali<sup>136</sup>. E, d'altra parte, si può comunque sottolineare che incidenti e rotture, come quella anzidetta, sono all'ordine del giorno, nella storia delle relazioni internazionali, anche in presenza di convenzioni ratificate e, spesso, proprio come nel caso del rapporto fra Lucca e Toscana, costituiscono uno sprone per rifondare i rapporti bilaterali su migliori e più solide basi.

È inoppugnabile, del resto, che nel riflettere su questi temi si deve sempre porre saldamente la premessa che si è dinanzi a fattispecie con forte coloritura politica, non passibili di esser pensate, disciplinate e assoggettate ad un'attuazione solo ed esclusivamente in una chiave neutra e tecnico-giuridica.

---

<sup>136</sup> Penso soprattutto ai limiti oggettivi, ossia al nucleo di delitti per cui si ammetteva l'estradizione, a quelli soggettivi (l'esclusione dei sudditi), fino alle pratiche concrete di disbrigo degli affari.